

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

DWS Akkumula

Prospetto comprese Condizioni Contrattuali

Validità: 1 settembre 2013

Depositato presso la CONSOB
in data 11 settembre 2013



Il presente prospetto del fondo DWS Akkumula, è traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto dalla Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Un Procuratore

Prospetto e Condizioni Contrattuali

Prospetto

Sezione generale

Presupposti	2
Società di Gestione	2
Banca depositaria	2
Politica e criteri d'investimento	3
I valori patrimoniali in dettaglio	3
Operazioni di prestito	5
Operazioni di pronti contro termine	5
Accensione di crediti	6
Valutazione	6
Note sul rischio	6
Emissione e rimborso di quote	8
Prezzi di emissione e di rimborso e spese	9
Spese	9
Procedura di compensazione degli utili	10
Liquidazione e trasferimento del fondo	10
Trasferimento di tutti i valori patrimoniali del fondo	11
Potenziali conflitti di interesse	11
Outsourcing	12
Rendiconto annuale e relazioni semestrali/ Revisore dei conti	12
Diffusione delle relazioni e di altre informazioni	12
Limitazioni alle vendite	12
Fondi amministrati da DeAWM Investment GmbH	13
Sezione specifica	14

Condizioni Contrattuali

Condizioni Contrattuali Generali	16
Condizioni Contrattuali Particolari	
DWS Akkumula	20

Prospetto

Sezione generale

L'acquisto e la vendita di quote d'investimento vengono eseguiti in base al prospetto attualmente in vigore e alle "Condizioni Contrattuali Generali" in combinazione con le "Condizioni Contrattuali Particolari". Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni diverse da quanto indicato nel presente prospetto. Ogni acquisto e vendita di quote effettuato in base a informazioni o spiegazioni non contenute nel presente prospetto avviene esclusivamente a rischio del sottoscrittore. L'ultimo rendiconto annuale costituisce parte integrante del presente prospetto. Nel caso in cui la data del rendiconto annuale sia antecedente di oltre otto mesi, al sottoscrittore dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto anche l'ultima relazione semestrale.

SEZIONE GENERALE

Il presente prospetto consiste di una sezione generale e di una sezione specifica. Nella sezione generale è contemplato il Regolamento generale del fondo/dei fondi trattati dal presente prospetto. Nella sezione specifica si riportano i regolamenti ulteriori, divergenti o i regolamenti specifici.

PRESUPPOSTI

Il fondo è un "fondo conforme alla direttiva" ai sensi della legge sugli investimenti tedesca (di seguito "InvG"). Il fondo è gestito dalla Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (di seguito "Società"). La gestione del fondo consiste soprattutto nell'investimento del denaro investito dagli investitori nella Società nel rispetto dei principi della ripartizione del rischio in differenti valori patrimoniali distinti dal patrimonio della Società. Il fondo non appartiene alla massa di insolvenza della Società.

Dalla InvG e dalle Condizioni Contrattuali, che regolano i rapporti giuridici tra gli investitori e la Società, emergono i valori patrimoniali nei quali la società potrà investire il denaro e quali sono le disposizioni da osservare per effettuare gli investimenti. Le Condizioni Contrattuali si compongono di una sezione generale e una sezione specifica (di seguito "Condizioni Contrattuali Generali e Particolari"). L'utilizzo di Condizioni Contrattuali per un fondo è sottoposto all'obbligo di autorizzazione dell'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (di seguito "BaFin").

Il prospetto d'offerta, le informazioni essenziali per gli investitori, le Condizioni Contrattuali così come gli attuali rendiconti annuali e le attuali relazioni semestrali saranno disponibili gratuitamente presso la Società. Le Condizioni Contrattuali sono stampate come allegato del presente prospetto. Anch'esse sono disponibili alla pagina internet www.dws.de.

Le informazioni relative ai limiti di investimento della gestione del rischio di questo fondo, alle metodologie di gestione del rischio e agli sviluppi più recenti di rischi e rendite delle categorie di valori patrimoniali più importanti di questo fondo

sono disponibili, se richiesti dall'investitore interessato all'acquisto di quote, in formato elettronico o cartaceo presso la Società.

Le Condizioni Contrattuali possono essere modificate dalla Società. Possono essere effettuate anche modificazioni essenziali della politica di investimento del fondo. Le modificazioni delle Condizioni Contrattuali richiedono l'autorizzazione della BaFin. Le modificazioni dei principi di investimento del fondo richiedono inoltre l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza della Società. Le modificazioni previste saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure alla pagina internet www.dws.de. Se le modificazioni riguardano commissioni o spese che possono essere prelevate dal fondo, diritti essenziali di investimento, oppure non sono compatibili con i principi di investimento in essere del fondo, gli investitori saranno informati contemporaneamente con comunicazione della Società; se le quote non sono custodite dalla Società oppure se la Società non può comunicare le informazioni, gli investitori saranno informati dall'ufficio depositario dell'investitore immediatamente dopo la predisposizione delle informazioni da parte della Società tramite supporto di memorizzazione permanente. Ciò riguarda le informazioni su carta o su altro supporto di memorizzazione permanente (p. es. in formato elettronico) se quest'ultimo è appropriato in base alle condizioni quadro nell'ambito delle quali sono effettuate le operazioni e l'investitore ha optato espressamente per tale differente forma di comunicazione delle informazioni (di seguito "supporto permanente"). Tali informazioni comprendono gli aspetti essenziali delle modificazioni pianificate, le motivazioni, i diritti degli investitori in relazione alle modificazioni e un'avvertenza su dove e come sarà possibile ottenere ulteriori informazioni. Il dovere di informazione degli investitori in formato scritto o elettronico non esiste tuttavia in relazione a modificazioni delle Condizioni Contrattuali con le quali sono effettuati gli adattamenti obbligatori alla legge sugli investimenti tedesca nella versione vigente dal 1 luglio 2011.

Le modificazioni entreranno in vigore non prima del giorno della loro comunicazione. Le modificazioni delle regole relative a commissioni e spese entreranno in vigore non prima di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure alla pagina internet www.dws.de, salvo diverso termine antecedente stabilito in accordo con la BaFin. Le modificazioni dei principi di investimento in corso del fondo entreranno pure in vigore non prima di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure alla pagina internet www.dws.de e sono autorizzate solamente a condizione o che la Società offra agli investitori di convertire gratuitamente le proprie quote con le quote di un altro fondo o fondo d'investimento UE,

la cui politica di investimento sia concordante con i principi di investimento del fondo e che sia gestito dalla Società o da altra società appartenente al gruppo Deutsche Bank, o che la Società offra agli investitori il rimborso senza costi delle loro quote prima dell'entrata in vigore delle modificazioni.

SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società di Gestione del fondo descritto più approfonditamente nel presente prospetto è la Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (fino ad agosto 2013 DWS Investment GmbH), fondata il 22 maggio 1956 e con sede a Francoforte sul Meno. La Società è una società d'investimento di capitali ai sensi della InvG.

Dal 1994 la Società può gestire, accanto a fondi mobiliari, anche fondi monetari e di partecipazione così come, dal 1998, fondi di fondi, fondi misti mobiliari, immobiliari e pensionistici. La Società, a seguito dell'adeguamento alla InvG, può gestire dal 2004 fondi conformi alle direttive, fondi misti, fondi pensioni così come fondi con rischi supplementari (di seguito "hedge fund") e fondi di fondi con rischi supplementari (di seguito "fondi di hedge fund"). La Società può gestire inoltre, dal 2008, altri fondi.

Maggiori informazioni relative all'Amministrazione, alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e della compagine sociale così come all'importo del capitale sottoscritto e versato sono disponibili in fondo al presente prospetto d'offerta.

BANCA DEPOSITARIA

La InvG prevede la separazione tra la gestione e la custodia dei fondi. La Società ha incaricato un istituto di credito di fare da banca depositaria per la custodia dei valori patrimoniali contenuti nei singoli fondi.

La banca depositaria custodisce i valori patrimoniali in depositi bloccati o conti bloccati se i depositi bancari non sono depositati presso altri istituti di credito in conti bloccati. La banca depositaria deve preoccuparsi innanzitutto che l'emissione e il rimborso di quote e il calcolo del loro valore siano effettuati in base ai requisiti della InvG e delle Condizioni Contrattuali, che per le operazioni effettuate per conto degli investitori il controvalore giunga in termini abituali in loro custodia e che i proventi dei fondi siano utilizzati ai sensi delle norme della InvG e delle Condizioni Contrattuali. La banca depositaria deve inoltre controllare che l'investimento in conti bloccati o depositi bloccati di un altro istituto di credito, di una società d'investimento o di un altro custode sia compatibile con la InvG e le Condizioni Contrattuali. In caso affermativo dovrà concedere il proprio assenso all'investimento.

La banca di deposito determina il valore del fondo in concorso con la Società.

La State Street Bank GmbH con sede a Monaco, Briener Straße 59, CAP 80333, ha assunto l'incarico di banca depositaria per il

fondo. State Street Bank GmbH è un istituto di credito di diritto tedesco. La sua attività principale consiste nelle operazioni di deposito e custodia. Tramite l'incarico conferito alla banca depositaria si garantiscono agli investitori le eventuali distribuzioni dei proventi e il rimborso dei certificati di quote. Maggiori informazioni sulla banca depositaria sono riportate alla fine del presente prospetto.

POLITICA E CRITERI D'INVESTIMENTO

Le indicazioni sulla politica e sui criteri d'investimento del fondo sono riportate nella sezione specifica del presente prospetto.

I VALORI PATRIMONIALI IN DETTAGLIO

I valori patrimoniali generalmente acquisibili per il fondo e i limiti d'investimento normalmente vigenti sono descritti successivamente. Nella sezione specifica del prospetto si riportano i regolamenti ulteriori e/o i regolamenti specifici relativi al fondo.

Titoli ai sensi dell'articolo 47 InvG

La Società può acquistare per conto del fondo titoli di emittenti nazionali ed esteri se:

1. sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati ufficialmente o negoziati in quegli Stati su un altro mercato organizzato,

2. sono quotati ufficialmente in una borsa ammessa dal BaFin oppure sono quotati ufficialmente o negoziati su uno dei mercati organizzati ammessi dal BaFin.

I titoli di nuove emissioni possono essere acquistati se, in base alle loro condizioni d'emissione, si deve richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale o la negoziazione presso una delle borse o su uno dei mercati organizzati citati ai punti 1 e 2, purché l'ammissione o la negoziazione avvengano entro un anno dalla data di emissione. Oltre a ciò, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, comma 2 InvG.

Inoltre possono essere acquistati anche titoli non quotati (si veda il paragrafo "Limiti d'investimento generali per titoli e strumenti del mercato monetario"). Si possono altresì acquistare titoli anche sotto forma di azioni spettanti al fondo in caso di un aumento di capitale effettuato con risorse della Società, sotto forma di quote di fondi chiusi che soddisfino i criteri di cui all'articolo 47, paragrafo 1, numero 7 InvG oppure sotto forma di strumenti finanziari che soddisfino i criteri di cui all'articolo 47, paragrafo 1, numero 8 InvG, o nell'esercizio dei diritti d'opzione che appartengono al fondo. Possono essere inoltre acquistate anche azioni non interamente versate e diritti d'opzione.

I diritti d'opzione sono assimilati anche ai titoli, a condizione che i titoli sottostanti ai diritti d'opzione, possano far parte del fondo.

Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 48 InvG

Gli strumenti del mercato monetario sono strumenti che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario e titoli obbligazionari che al momento del loro acquisto per il fondo presentano una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni. Nella misura in cui la durata sia superiore a 397 giorni, la loro remunerazione dovrà essere adeguata, in conformità al mercato, almeno una volta ogni 397 giorni. Salvo quanto diversamente disposto dalle Condizioni Contrattuali Particolari, gli strumenti del mercato monetario possono essere denominati anche in una valuta estera. Gli strumenti del mercato monetario sono anche strumenti il cui profilo di rischio corrisponde a quello di simili titoli obbligazionari.

Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati per il fondo solo se:

1. sono ammessi alla negoziazione nella borsa di uno stato membro dell'Unione europea o altro stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono ammessi o negoziati, in tali stati, in altri mercati organizzati,

2. sono ammessi alla negoziazione in una delle borse ammesse dalla BaFin oppure sono ammessi o negoziati in uno dei mercati organizzati ammessi dalla BaFin¹,

3. sono emessi o garantiti dalle Comunità europee, dal governo federale, da un fondo federale, da una regione federale, da un altro Stato membro o da un altro ente statale, regionale o locale oppure dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea,

4. sono emessi da una società i cui titoli siano negoziati in uno dei mercati citati ai numeri 1 e 2,

5. sono emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto ai criteri di sorveglianza stabiliti dalla legislazione comunitaria o da un istituto di credito soggetto e rispettoso di norme di sorveglianza considerate dal BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria,

6. sono emessi da altri emittenti che siano

a) una società con un capitale proprio di almeno EUR 10 milioni che predisporre e pubblica il proprio rendiconto annuale ai sensi della normativa contenuta nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai rendiconti annuali di società con particolari forme giuridiche, modificata dall'articolo 49 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, oppure

b) un soggetto di diritto che nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più

società quotate è competente per il finanziamento del gruppo, oppure

c) un soggetto di diritto che deve finanziare la cartolarizzazione dei debiti attraverso l'utilizzo di una linea di credito concessa dalla banca. Per la cartolarizzazione e la linea di credito concessa dalla banca si applica l'articolo 7 della direttiva 2007/16/CE.

Tutti gli strumenti del mercato monetario qui menzionati sono acquistabili solo qualora soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e 2 della direttiva 2007/16/CE. Agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero 1 e 2 InvG si applica aggiuntivamente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/16/CE. Per gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero da 3 a 6 InvG deve esistere una sufficiente copertura dei depositi e degli investitori ed inoltre devono essere soddisfatti i criteri dell'articolo 5 della direttiva 2007/16/CE. All'acquisto di strumenti del mercato monetario emessi da un ente territoriale regionale o locale di uno Stato membro dell'Unione europea o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero 3 InvG, ma che non sono garantiti né da tale Stato membro oppure, laddove questo sia uno Stato federale, né da uno Stato della federazione, e all'acquisto di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero 4 e 6 InvG, si applica l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2007/16/CE; all'acquisto di tutti gli altri strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero 3 InvG, tranne quelli emessi o garantiti dalla Banca centrale europea o dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2007/16/CE. All'acquisto di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, numero 5 InvG si applica l'articolo 5, paragrafo 3 e, qualora si tratti di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un istituto di credito soggetto e rispettoso di norme di sorveglianza considerate dal BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria, si applica l'articolo 6 della direttiva 2007/16/CE.

Limiti d'investimento generali per titoli e strumenti del mercato monetario

La Società può investire fino al 10% del valore del fondo in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore). In tal caso, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti (debitori), la cui quota superi il 5% del valore del fondo, non potrà superare il 40% del valore del fondo.

La Società può investire solo fino al 35% del valore del fondo in obbligazioni, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dal governo federale, da una regione federale, dalle Comunità europee, da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti territoriali, da un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo o

¹ La lista delle borse è pubblicata sulla homepage del BaFin: www.bafin.de

da un altro Stato terzo o da un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno un paese membro dell'Unione europea (di seguito "emittenti pubblici particolari ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, comma 1 InvG"). Questo limite può essere superato per titoli e strumenti del mercato monetario, qualora previsto dalle Condizioni Contrattuali Particolari con menzione degli emittenti. Nella misura in cui si ricorra a tale possibilità, i titoli/gli strumenti del mercato monetario dovranno essere composti da almeno sei emissioni diverse, in ordine alle quali non più del 30% del valore del fondo potrà corrispondere ad un'unica emissione.

La Società può investire in titoli obbligazionari coperti solo fino al 25% del valore del fondo. Nel caso in cui oltre il 5% del valore del fondo venga investito in titoli obbligazionari coperti dello stesso emittente, il valore complessivo di detti titoli non potrà superare l'80% del valore del fondo.

Gli strumenti del mercato monetario e i titoli pronti contro termine devono essere imputati ai limiti d'investimento sopra citati.

La Società deve garantire che una combinazione di

a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da una stessa istituzione,

b) depositi presso tale istituzione,

c) l'ammontare dell'imputazione per il rischio del contraente relativo alle operazioni compiute con tale organismo non superi il 20% del valore del relativo fondo. Quanto detto si applica nel caso di emittenti pubblici particolari di cui all'articolo 60, paragrafo 2, comma 1 InvG, tenendo in considerazione che la Società deve garantire che la combinazione citata in precedenza dei valori patrimoniali e dell'ammontare dell'imputazione non superi il 35% del valore del fondo. I singoli limiti massimi restano invariati in entrambi i casi.

L'ammontare dell'imputazione di titoli e strumenti del mercato monetario di un emittente in base ai limiti sopra citati può essere ridotto tramite l'utilizzo di derivati contro mercato che abbiano titoli o strumenti del mercato finanziario come valore sottostante. Ciò significa che titoli e strumenti del mercato finanziario dello stesso emittente possono essere acquistati o reinvestiti presso lo stesso organismo per conto del fondo anche oltre i suddetti limiti, purché l'aumento del rischio dell'emittente che ne deriva venga nuovamente ridotto tramite operazioni di copertura.

La Società può investire complessivamente fino al 10% del valore del fondo in

– titoli non quotati ufficialmente in borsa ovvero non quotati o negoziati su un altro mercato organizzato, che per il resto soddisfano però i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, numero 1 InvG,

– strumenti del mercato monetario di emittenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 48 InvG, purché tali strumenti rispondano alle condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, numero 2 InvG,

– azioni di nuove emissioni, la cui ammissione programmata non ha ancora avuto luogo, – prestiti obbligazionari, che dopo l'acquisto per il fondo siano stati garantiti e possano essere ceduti almeno due volte:

a) alla Federazione, ad un fondo della Federazione, a un paese, alla Comunità europea o a uno stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,

b) a un altro ente territoriale nazionale o governo regionale o ente locale di un altro stato membro dell'Unione europea o di un altro stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per il quale sia stato reso noto il coefficiente di ponderazione zero ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli istituti di credito e il suo esercizio,

c) a altri enti o autorità di diritto pubblico con sede in Germania o in un altro stato membro dell'Unione europea o in un altro stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo,

d) a società che hanno emesso titoli e che sono ammesse alla negoziazione in un mercato organizzato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 della legge sulla negoziazione in titoli, o che sono ammesse o negoziano in un altro mercato organizzato che adempie alle richieste fondamentali dei mercati regolamentati ai sensi delle direttive richiamate nell'articolo 52, paragrafo 1, numero 4, lettera d) InvG, oppure

e) ad altri debitori se uno degli enti indicati nelle lettere da a) a c) garantisce il pagamento degli interessi e la restituzione del prestito.

Depositi bancari ai sensi dell'articolo 49 InvG

La Società può detenere per conto del fondo depositi bancari che abbiano una durata massima di dodici mesi. Tali depositi devono essere mantenuti su conti vincolati presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo. In base alle "Condizioni Contrattuali Particolari" possono essere detenuti anche presso un istituto di credito con sede in uno stato terzo. I depositi bancari possono essere anche denominati in una moneta estera. La Società può investire di volta in volta fino a un massimo del 20% del valore del fondo in depositi bancari presso un istituto di credito.

Quote di fondi d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG

La Società non può acquistare per conto del fondo quote di un fondo d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG (di seguito "quote di investimento"). Possono essere acquistate quote di fondi nazionali e internazionali conformi alle direttive e quote in società di investimento a capitale variabile, così come quote di fondi nazionali e internazionali non conformi alle direttive e quote in società di investimento a capitale variabile che

soddisfanno le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, comma 2 InvG. Tali fondi d'investimento possono investire in quote di fondi in conformità alle loro Condizioni Contrattuali o agli statuti fino a un massimo del 10% del valore del fondo. Per le quote d'investimento deve trattarsi di fondi aperti al pubblico, ovvero le quote devono venire offerte al pubblico senza limitazione del numero di quote e gli investitori devono avere la possibilità di ottenere la restituzione delle quote in qualsiasi momento.

La Società non può acquistare per conto del fondo più del 25% delle quote emesse di un altro fondo d'investimento. Si può investire in quote di un unico fondo d'investimento solo fino al 20% del valore del fondo; in fondi d'investimento non conformi alle direttive si può investire complessivamente solo fino al 30% del valore del fondo.

Derivati

La Società può investire, per conto del fondo e a condizione di un appropriato sistema di gestione dei rischi, in qualsiasi tipo di derivati o di strumenti finanziari derivati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CE, che provengono da valori patrimoniali che possono essere acquistati per il fondo o da indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CE, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, contratti finanziari futures e swap, nonché combinazioni degli stessi.

La Società, nell'ambito della strategia di investimento, potrà effettuare per il fondo transazioni in derivati a fini di copertura, di gestione efficace del portafoglio, di ottenimento di proventi ulteriori e, pertanto, per scopi speculativi. Con l'impiego di derivati il potenziale del rischio di mercato del fondo potrà aumentare. Il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato ("contributo al rischio") sottostante al fondo non potrà, in nessun momento, superare di due volte il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato del patrimonio di riferimento senza derivati ai sensi dell'articolo 9 DerivateV. Alternativamente il contributo al rischio non potrà mai superare il 20% del valore del fondo.

Il potenziale del rischio di mercato del fondo potrà al massimo raddoppiarsi con l'utilizzo di derivati; inoltre è consentita al fondo un'assunzione di prestiti del 10% del valore del fondo. Un impegno complessivo che prevede il 200% di potenziale del rischio di mercato e il 10% di assunzione di prestiti può aumentare significativamente possibilità e rischi dell'investimento.

Il rischio di mercato è il rischio di perdite del fondo che risulta da oscillazioni del valore di mercato di posizioni nel fondo da ricondurre alle modificazioni di variabili di mercato quali tassi di interesse, andamento dei cambi, prezzi di azioni e commodity o solvibilità

dell'emittente. Nel calcolare il potenziale del rischio di mercato la Società fa ricorso all'approccio qualificato ai sensi del regolamento giuridico sui derivati.

I rischi connessi all'utilizzo di derivati vengono gestiti tramite un processo di gestione dei rischi, che consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alla posizione d'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento.

Sostanzialmente, tramite l'utilizzo di derivati, la Società mira a fare in modo che l'effetto leva del fondo sia inferiore a due, salvo diverse disposizioni contenute nella sezione specifica del prospetto.

L'effetto leva subisce oscillazioni per effetto delle condizioni di mercato e di cambiamenti di posizione (ad es. per garantirsi da oscillazioni di mercato svantaggiose); pertanto, nonostante la costante sorveglianza esercitata dalla Società, può verificarsi il superamento dei limiti fissati.

Operazioni di opzione

La Società può, per conto del fondo e nell'ambito dei criteri d'investimento, partecipare a negoziazioni di opzioni. Ciò significa che può concedere a terzi, contro compenso (premio di opzione) il diritto di richiedere, in un determinato momento o al termine di un determinato periodo di tempo, a un prezzo precedentemente concordato (prezzo base), la consegna o il ritiro di valori patrimoniali o la corresponsione di un importo di differenza ovvero l'acquisto dei relativi diritti di opzione.

Contratti a termine

La Società può stipulare, per conto del fondo e nell'ambito dei criteri d'investimento, contratti a termine su tutti i valori patrimoniali acquisibili per il fondo, che possano servire come valori sottostanti per i derivati ai sensi della InvG e delle Condizioni Contrattuali, nonché su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CE, su tassi di interesse, tassi di cambio o valute. I contratti a termine rappresentano per entrambe le controparti accordi vincolanti di acquisto o di vendita in un determinato momento, ovvero alla data di scadenza, o entro un determinato periodo di tempo, di una determinata quantità di un determinato valore sottostante, a un prezzo precedentemente concordato.

Swap

La Società può, per conto del fondo e nell'ambito dei criteri di investimento, stipulare operazioni di

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- equity swap e
- credit default swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono tra le controparti lo scambio

di flussi di pagamento o rischi sottostanti alla transazione.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Per il resto valgono i principi definiti in relazione ai contratti di opzione.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Strumenti finanziari con componenti derivati

La Società può acquistare per conto del fondo strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2007/16/CE nei quali sia incorporato un derivato. Tali strumenti finanziari devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o all'articolo 4, paragrafo 1 e 2 della direttiva 2007/16/CE e contenere un componente che risponda ai seguenti requisiti:

– I valori del componente possono essere modificati in alcuni o tutti i cash-flow che fossero altrimenti necessari nello strumento finanziario fungente da condizione contrattuale di base, in base a uno specifico tasso d'interesse, prezzo di strumento finanziario, tasso di cambio, indice dei prezzi o delle quotazioni, ranking del credito o indice di credito o in altre variabili. Tali flussi di cassa variano quindi in maniera analoga a un derivato indipendente;

– le caratteristiche economiche e i rischi dei componenti non sono strettamente legati alle caratteristiche economiche e ai rischi delle Condizioni Contrattuali di base;

– il componente esercita una notevole influenza sul profilo di rischio e sulla gestione del prezzo dello strumento finanziario.

Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari con componenti derivati, considerando tuttavia che il rischio di perdita è limitato al valore dello strumento finanziario.

Operazioni su derivati OTC

La Società può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati, sia operazioni over-the-counter (OTC).

La Società può effettuare operazioni con derivati, che non sono quotati ufficialmente in borsa ovvero non sono negoziati su un altro mercato organizzato, solo tramite appropriati istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. Per derivati negoziati

fuori borsa, il rischio del contraente in relazione alla controparte deve essere limitato al 5% del valore del fondo. Se la controparte è un istituto di credito con sede in uno degli stati membri dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure se ha sede in uno Stato terzo con un livello prudenziale assimilabile, il rischio dei contraenti può estendersi fino al 10% del valore del fondo. Le operazioni con derivati effettuate fuori borsa, concluse con una stanza di compensazione centrale di una borsa o di un altro mercato organizzato, non vengono imputate ai limiti dei contraenti nel caso in cui i derivati siano sottoposti a una valutazione giornaliera a corsi di mercato con compensazione giornaliera dei margini. Tuttavia, i diritti del fondo nei confronti di un intermediario devono essere imputati ai limiti indicati anche se il derivato viene negoziato in borsa o su un altro mercato organizzato.

OPERAZIONI DI PRESTITO

I valori patrimoniali detenuti dal fondo possono essere trasferiti a terzi a titolo di prestito contro corrispettivo conforme al valore di mercato (di seguito "prestiti in titoli"). Qualora i valori patrimoniali vengano trasferiti a tempo indeterminato, la Società avrà la possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Contrattualmente si deve concordare che al termine del periodo di prestito, vengano ritrasferiti al fondo valori patrimoniali dello stesso tipo, della stessa qualità e nella stessa quantità. Il requisito per il trasferimento a titolo di prestito di valori patrimoniali è che al fondo vengano concesse sufficienti garanzie. A tal fine si possono cedere o costituire in pegno depositi oppure trasferire o costituire in pegno titoli o strumenti del mercato monetario. I proventi dell'investimento delle garanzie sono di competenza del fondo.

Alla scadenza, il mutuatario è inoltre obbligato a corrispondere alla banca depositaria per conto del fondo gli interessi maturati sui titoli ricevuti in prestito. Qualora siano prestati valori patrimoniali a tempo determinato il prestito sarà limitato al 15% del valore del fondo. Tutti i valori patrimoniali trasferiti ad un mutuatario non potranno superare il 10% del valore del fondo.

Il prestito, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2 InvG, dovrà adempiere inoltre ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CE.

La Società non potrà concedere a terzi prestiti in denaro per conto del fondo.

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

La Società potrà concludere per conto del fondo operazioni repo con istituti di credito e istituti di servizi finanziari della durata massima di dodici mesi. Le operazioni repo sono consentite nella forma di cosiddette operazioni repo pure. Nell'ambito dell'operazione il cessionario assume l'obbligo di ritrasferire i valori patrimoniali in un determinato momento o in un momento che sarà determinato dal cedente.

Le operazioni repo, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2 InvG, dovranno adempiere inoltre ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CE.

ACCENSIONE DI CREDITI

L'assunzione di prestiti di breve termine per conto degli investitori è consentita fino al 10% del valore del fondo, nella misura in cui le condizioni di assunzione del prestito siano conformi al mercato e che la banca depositaria la autorizzi.

VALUTAZIONE

Regole generali per la valutazione del patrimonio

Valori patrimoniali quotati in una borsa/ negoziati su un mercato organizzato

I valori patrimoniali quotati in borsa ovvero quotati o negoziati su un altro mercato organizzato nonché i diritti di opzione per il fondo vengono valutati di norma all'ultima quotazione negoziabile disponibile che garantisca una valutazione affidabile, qualora non diversamente stabilito oltre nei "Criteri di valutazione speciali".

Valori patrimoniali non quotati in borsa o negoziati su mercati organizzati o valori patrimoniali senza corso negoziabile

I valori patrimoniali non quotati in borsa né quotati o negoziati su un altro mercato organizzato o per i quali non sia disponibile un corso negoziabile, vengono valutati al valore commerciale attuale rilevato tramite attenta stima secondo appropriati modelli di valutazione, considerando la situazione complessiva, qualora non diversamente stabilito oltre nei "Criteri di valutazione speciali".

Criteri di valutazione speciali per singoli valori patrimoniali

Obbligazioni e prestiti obbligazionari non quotati

Per la valutazione di titoli obbligazionari, che non sono quotati in borsa ovvero non sono quotati o negoziati su un altro mercato organizzato (per esempio obbligazioni, commercial paper e certificati di deposito non quotati), e per la valutazione di prestiti obbligazionari si applicano i prezzi concordati per titoli e prestiti obbligazionari assimilabili ed eventualmente le quotazioni di obbligazioni di emittenti equiparabili con durata e remunerazione corrispondenti, se necessario con una riduzione per compensare la minore cedibilità.

Strumenti del mercato monetario

Gli strumenti del mercato monetario vengono valutati secondo i rispettivi tassi di mercato.

Derivati

I diritti di opzione appartenenti ad un fondo e le passività per i diritti di opzione concessi a terzi,

quotati ufficialmente in borsa ovvero negoziati su un altro mercato organizzato, vengono valutati in base all'ultima quotazione negoziabile disponibile che garantisca una valutazione affidabile.

Quanto detto si applica a crediti e debiti per contratti future stipulati per conto del fondo. I margini di copertura versati a carico del fondo vengono imputati al suo valore, tenendo presenti gli utili e le perdite da valutazione registrati nel relativo giorno di apertura della borsa.

Gli swap vengono quotati in base al proprio valore commerciale rilevato tramite attenta stima secondo appropriati modelli di valutazione, considerando la situazione complessiva.

Depositi bancari, altri valori patrimoniali, passività, depositi a termine e quote d'investimento

Depositi bancari e altri valori patrimoniali determinati (p. es. interessi a credito), crediti, p. es. interessi attivi definiti e debiti sono valutati in base al valore nominale più gli interessi introitati.

I depositi bancari vincolati, se è possibile recedere dal deposito in ogni momento e se la restituzione al momento della revoca non avviene in base al valore nominale più interessi, sono valutati in base al valore di mercato.

Le quote di investimento sono fondamentalmente stabilite in base al prezzo di rimborso fissato o valutate all'ultima quotazione disponibile negoziabile che garantisce una valutazione affidabile. Se questi valori non sono a disposizione le quote di investimento sono valutate in base al valore di mercato, che viene misurato grazie all'utilizzo accurato di modelli di valutazione facendo attenzione alle attuali condizioni di mercato.

Operazioni di prestito

Per i diritti al rimborso derivanti da operazioni di prestito è determinante la rispettiva quotazione dei valori patrimoniali trasferiti a titolo di prestito.

Operazioni di pronti contro termine

Se vengono venduti valori patrimoniali a pronti contro termine per conto del fondo, questi devono comunque essere considerati in corso di valutazione. È inoltre necessario indicare l'importo ricevuto a livello dei depositi bancari nell'ambito dell'operazione di pronti contro termine per conto del fondo.

Se vengono acquistati pronti contro termine su valori patrimoniali per conto del fondo, questi non devono essere presi in considerazione nella valutazione. Sulla base del pagamento effettuato dal fondo, in corso di valutazione è necessario considerare i crediti nei confronti del cedente per l'ammontare dei diritti di rimborso al netto degli interessi.

Valori patrimoniali denominati in valuta estera

I valori patrimoniali denominati in valuta estera vengono convertiti in euro al tasso di cambio della

relativa valuta vigente sulla base dell'ultimo fixing ufficiale noto di Reuters AG dei giorni di apertura della borsa.

NOTE SUL RISCHIO

Informazioni generali

I valori patrimoniali, in cui la Società investe per conto del fondo, comportano oltre a opportunità di incremento del valore anche rischi. Le perdite di valore si possono verificare, ad esempio, se il valore di mercato dei valori patrimoniali scende rispetto al prezzo d'acquisto. Se l'investitore vende le quote del fondo in un momento in cui le quotazioni dei valori patrimoniali presenti nel fondo siano inferiori rispetto al momento dell'acquisto delle medesime quote, ne risulta che non riceverà affatto o riceverà parzialmente il rimborso del denaro da lui investito nel fondo. Sebbene ogni fondo persegua incrementi costanti di valore, tali crescite non possono essere garantite. Il rischio degli investitori si limita tuttavia all'importo investito. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo oltre al denaro investito dagli investitori.

Possibili ambiti di investimento

La politica d'investimento può essere principalmente orientata sull'acquisto di valori patrimoniali, per esempio solo di pochi settori, mercati o regioni/stati, nel rispetto dei criteri e dei limiti d'investimento indicati dalla InvG e dalle Condizioni Contrattuali, che prevedono per il fondo un ampio range. Questa concentrazione su pochi settori d'investimento speciali può comportare particolari opportunità, a cui si contrappongono tuttavia anche rischi corrispondenti (per esempio ristrettezza di mercato, elevata fascia di oscillazione in determinati cicli congiunturali). Le informazioni sulla politica d'investimento sono contenute nel rendiconto annuale e riguardano l'anno di riferimento passato.

Variazione della politica d'investimento

In seguito a una variazione della politica d'investimento entro gli ambiti d'investimento ammessi legalmente e contrattualmente per il fondo conforme alle direttive può variare anche la sostanza del rischio connesso con il fondo stesso. La Società può modificare in qualunque momento e in misura considerevole la politica d'investimento del fondo nel rispetto delle Condizioni Contrattuali vigenti mediante la modifica del prospetto.

Rischio di performance

Non è possibile garantire una performance positiva per mancanza di una garanzia. Inoltre, i valori patrimoniali acquisiti per un fondo d'investimento possono registrare una performance diversa da quella ipotizzata al momento dell'acquisto.

Rischio di mercato

L'andamento dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumor.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali di un fondo vengano investiti in valute diverse rispetto alla valuta del fondo, il fondo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore del patrimonio del fondo.

Rischio di liquidità

Per il fondo possono essere acquistati anche valori patrimoniali non ammessi alla quotazione ufficiale in borsa ovvero non negoziati su un altro mercato organizzato. L'acquisto di valori patrimoniali di questo tipo è connesso al rischio che si verifichino problemi connessi in particolare alla loro rivendita a terzi.

Sebbene di norma per il fondo possano essere acquistati solo valori patrimoniali liquidabili in qualsiasi momento, non si può escludere che ciò sia possibile solo realizzando temporanee perdite o che venga temporaneamente sospeso il rimborso per le quote del fondo d'investimento. Di conseguenza, a causa della limitata possibilità di rimborso, le quote potrebbero non essere liquidate nel momento più favorevole.

Rischio di variazione dei tassi

L'investimento in titoli a tasso fisso include la possibilità che si modifichi il livello dei tassi di mercato esistente al momento dell'emissione di un valore mobiliare. Se i tassi di mercato salgono rispetto ai tassi al momento dell'emissione, di norma le quotazioni dei titoli a tasso fisso crollano. Se invece cala il tasso di mercato, sale la quotazione dei titoli a tasso fisso. Questo andamento dei corsi comporta che il rendimento attuale del titolo a tasso fisso corrisponde approssimativamente al tasso di mercato attuale. Queste oscillazioni di corso, tuttavia, sono diverse a seconda della durata dei titoli a tasso fisso. I titoli a tasso fisso con scadenze più brevi presentano rischi inferiori rispetto ai titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe. I titoli a tasso fisso a breve scadenza presentano invece di norma rendimenti minori rispetto ai titoli a tasso fisso con scadenze più lunghe.

Per la loro breve durata non superiore a 397 giorni, gli strumenti del mercato monetario denotano tendenzialmente rischi di cambio minori.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclu-

sione di contratti future o swap comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso del titolo sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto future fino ad azzerarlo. Il fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di valore di un valore patrimoniale sottostante a uno swap.

- L'eventuale necessaria conclusione di un'operazione di compensazione (saldo) comporta delle spese.

- L'effetto leva delle opzioni può avere, sul valore del Fondo, effetti più profondi che non con l'acquisto diretto dei titoli di base.

- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.

- Anche nel caso di contratti a termine, sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito a un andamento impreveduto del prezzo di mercato.

Rischi correlati a quote d'investimento

I rischi di quote d'investimento acquistate per il fondo sono strettamente correlati ai rischi dei valori patrimoniali detenuti da tali fondi d'investimento o dalle strategie d'investimento operate da tali fondi. Tuttavia, i rischi citati possono essere ridotti con la diversificazione degli investimenti patrimoniali all'interno dei fondi di cui si acquistano le quote e con la diversificazione all'interno di tale fondo.

Dato che i gestori dei singoli fondi target agiscono indipendentemente tra loro, potrebbe però anche verificarsi il fatto che più fondi target perseguano le stesse strategie d'investimento o strategie contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Di norma, la Società non è in grado di controllare la gestione dei fondi target. Le loro decisioni d'investimento non devono obbligatoriamente coincidere con le previsioni o le attese della Società.

La Società spesso non sarà a conoscenza in tempo reale della composizione aggiornata dei fondi target. Nel caso in cui la composizione non corrisponda alle sue previsioni o attese, potrà eventualmente reagire con ritardo restituendo le quote dei fondi target.

Il rischio degli investimenti del fondo in fondi target si limita tuttavia all'importo investito. Non sussiste alcun obbligo di versamento successivo oltre al denaro investito dagli investitori.

Tuttavia è possibile che i fondi d'investimento

sospendano temporaneamente il rimborso delle quote acquistate per il fondo. In tal caso, la Società non può vendere le quote all'altro fondo d'investimento restituendole dietro pagamento del prezzo di rimborso alla Società di Gestione o alla banca depositaria dell'altro fondo. Nella sintesi sul fondo riportata sulla homepage della Società all'indirizzo www.dws.de è illustrato il caso in cui oltre il 5% del valore del fondo è investito in quote di altri fondi d'investimento che hanno sospeso il rimborso.

Rischi correlati ad assunzioni di prestito

La Società può contrarre prestiti a breve termine per conto del fondo in misura limitata. Poiché può trattarsi unicamente di prestiti a breve termine, sono esclusi l'incremento del livello di investimento del fondo (leverage) e i rischi ad esso solitamente collegati.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari valori patrimoniali o mercati. In tal caso, il fondo risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Per cui, ad esempio, possono venire a mancare i pagamenti a cui il fondo ha diritto oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto negli investimenti in titoli non quotati esiste il rischio che l'iter del sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Il fondo può subire perdite in caso di dissesto finanziario di un emittente o di un contraente. Insieme alle tendenze complessive dei mercati dei capitali, il rischio dell'emittente descrive gli effetti dei particolari andamenti di ogni emittente che influenzano la quotazione di un titolo. Anche un'accurata selezione dei titoli non può quindi escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti. Il rischio del contraente riguarda il rischio, cui è soggetta ogni controparte di un contratto, di perdere parzialmente o totalmente il proprio credito. Questo vale per tutti i contratti stipulati per conto di un fondo.

Rischio politico / Rischio normativo

Per il fondo possono essere effettuati investimenti all'estero che saranno di conseguenza

soggetti al rischio di sviluppi politici internazionali svantaggiosi, di modifiche alla politica governativa, di modifiche delle condizioni generali normative, di modifiche dell'imposizione fiscale, nonché di altri sviluppi giuridici. Per tale ragione in particolare possono presentarsi, in relazione ai valori patrimoniali acquistati per il fondo, limitazioni che possono influire sfavorevolmente sulla performance del fondo.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali.

Rischio di custodia

La custodia soprattutto all'estero di valori patrimoniali è connessa con il rischio di perdita che può risultare da insolvenza, violazioni all'obbligo di diligenza o comportamento indebito del depositario o del sub-depositario.

Rischio correlato ai giorni festivi nazionali ed esteri

Il fondo può focalizzare le proprie acquisizioni su valori patrimoniali soltanto di poche regioni/paesi. I giorni festivi locali di queste regioni/paesi possono determinare degli scostamenti tra i loro giorni di contrattazione in borsa e i giorni di valutazione del fondo. Può accadere che in un giorno che non è un giorno di valutazione, il fondo non possa reagire in medesima data agli andamenti del mercato in quelle regioni/paesi oppure non possa effettuare contrattazioni sul mercato di tali regioni/paesi in un giorno di valutazione che non è un giorno di contrattazione in quei luoghi. Ne possono derivare anche problemi di liquidità nella vendita di quote.

Rischio correlato alle persone chiave

I fondi il cui risultato d'investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, devono questo successo anche all'abilità delle persone che lo gestiscono e alla correttezza delle decisioni dei gestori. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con meno successo.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica delle basi imponibili del fondo stabilita erroneamente per gli esercizi precedenti (per esempio in base ad accertamenti fiscali esterni), in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore, può avere come conseguenza che quest'ultimo debba farsi carico del peso fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale e agli esercizi

precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Modifica alle Condizioni Contrattuali / liquidazione o fusione

La Società si riserva il diritto nelle Condizioni Contrattuali per il fondo di modificare le Condizioni Contrattuali stesse (consultare il paragrafo "Principi generali"). Inoltre, ai sensi delle Condizioni Contrattuali, ha facoltà di liquidare totalmente il fondo o di fonderlo con un altro fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di sospensione del rimborso

Gli investitori possono sostanzialmente pretendere dalla Società il rimborso delle loro quote nel giorno di valutazione. La Società può tuttavia sospendere temporaneamente il rimborso delle quote in presenza di circostanze eccezionali e rimborsare le quote solo successivamente al prezzo valido in tale momento (per ulteriori dettagli consultare il paragrafo "Sospensione del rimborso delle quote"). Il prezzo può quindi risultare inferiore a quello antecedente la sospensione del rimborso.

Rischio di maggiori scambi in quanto valore sottostante di prodotti strutturati

Il fondo può essere il valore sottostante di fondi e certificati strutturati. In tal caso può verificarsi un maggiore volume di emissioni e di rimborsi di quote qualora gli emittenti o gli sponsor di questi fondi o certificati si vogliano coprire, in presenza di oscillazioni di mercato o di scambi, tramite l'acquisto o il rimborso di quote. La Società adotterà misure atte a impedire che simili pratiche possano arrecare pregiudizi al fondo o all'investitore.

NON È POSSIBILE GARANTIRE L'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI NELLA POLITICA D'INVESTIMENTO.

EMISSIONE E RIMBORSO DI QUOTE

La Società non ammetterà pratiche collegate al market timing o ad esso assimilabili, riservandosi il diritto di rifiutare gli ordini di acquisto, vendita e conversione nei casi sospetti. La Società prenderà le eventuali misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo.

Emissione di quote

Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. Esse vengono emesse dalla banca depositaria al prezzo di emissione, corrispondente al valore d'inventario di ciascuna

quota più una commissione di sottoscrizione. La Società si riserva di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote.

In relazione alla consegna di quote, la Società stabilisce giornalmente un termine di accettazione degli ordini. Il termine di accettazione degli ordini per il fondo viene menzionato nella sezione specifica del presente prospetto e reso noto dalla Società sul sito Internet www.dws.de. Il termine di accettazione degli ordini può essere modificato dalla Società in qualsiasi momento. Se agli uffici indicati nella sezione specifica perviene un ordine di acquisto entro il termine di accettazione ordini, tale ordine verrà conteggiato al prezzo di emissione corrispondente a tale termine. Se l'ordine di acquisto perviene solo dopo il termine di accettazione ordini, l'emissione e il conteggio vengono basati sul prezzo della quota successivo.

Conteggio all'emissione delle quote

Se non diversamente stabilito nella sezione specifica del presente prospetto, l'addebito del controvalore viene effettuato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote.

Rimborso di quote

La Società ha l'obbligo di rimborsare le quote al prezzo di rimborso valido di volta in volta per conto del fondo. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore delle quote meno l'eventuale commissione di rimborso. Gli investitori possono pretendere il rimborso delle quote al valore giornaliero della quotazione. L'ufficio che si occupa dei rimborsi è sito presso la banca depositaria.

In considerazione del rimborso di quote la Società fissa un termine di accettazione ordini giornaliero. Il termine di accettazione ordini per i fondi è indicato nella sezione specifica del presente prospetto d'offerta ed è pubblicato dalla Società alla pagina internet www.dws.de. Il termine di accettazione ordini può essere modificato dalla Società in ogni momento. L'ordine di vendita pervenuto presso gli uffici indicati nella sezione specifica entro il termine di accettazione ordini sarà regolato al prezzo di rimborso corrispondente a tale termine di accettazione ordini. Per l'ordine di vendita pervenuto dopo il termine di accettazione ordini sarà posto a base del rimborso della quota e della regolazione il prezzo della quota successivo.

Conteggio al rimborso delle quote

Il conteggio ha luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote. Questo arco di tempo si riferisce all'iter da seguire tra l'istituto che amministra il deposito e la banca depositaria. Dopodiché si deve ancora procedere alla contabilizzazione o al trasferimento dall'istituto che amministra il deposito al conto del destinatario; tale operazione può comportare dei ritardi. Per questa ragione gli investitori non dovrebbero considerare un eventuale ritardo in presenza di termini di pagamento fissi.

Sospensione del rimborso delle quote

La Società potrà sospendere il rimborso delle quote in presenza di circostanze eccezionali che fanno apparire necessaria la sospensione tenendo in considerazione l'interesse degli investitori. Le circostanze eccezionali sussistono per esempio se la borsa nella quale è negoziata una parte fondamentale dei titoli del fondo è chiusa in modo imprevisto oppure se i valori patrimoniali del fondo non possono essere valutati. La sospensione temporanea dei rimborsi è consentita in modo particolare allorché gli obblighi di pagamento che ne derivano non possono essere soddisfatti con mezzi liquidi. In questo caso la Società sarà obbligata al rimborso delle quote solo dopo aver immediatamente liquidato la quantità corrispondente di valori patrimoniali tutelando tuttavia gli interessi di tutti gli investitori. Non potranno essere emesse nuove quote durante il periodo di sospensione dei rimborsi. La Società dovrà immediatamente comunicare la decisione di sospendere i rimborsi alla BaFin e agli uffici competenti degli altri stati membri dell'Unione europea oppure agli altri stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

La Società, in relazione alla sospensione e alla ripresa del rimborso delle quote, informerà gli investitori tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in quotidiani o giornali economici sufficientemente diffusi oppure sulla pagina internet www.dws.de. Gli investitori, inoltre, immediatamente dopo la pubblicazione saranno informati dalla Società o, se le quote non sono custodite dalla Società oppure se essa non può trasmettere informazioni, dall'ufficio che esegue il deposito dell'investitore subito dopo la predisposizione delle informazioni da parte della Società su supporto di memorizzazione permanente.

Se non possono essere soddisfatti tutti i diritti degli investitori relativi al rimborso delle quote, tali diritti dovranno essere soddisfatti seguendo l'ordine del loro esercizio, pro quota per i diritti esercitati lo stesso giorno.

PREZZI DI EMISSIONE E DI RIMBORSO E SPESE

Prezzo di emissione e di rimborso

La banca di deposito, per calcolare il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso delle quote determina, in concorso con la Società, il valore giornaliero della quotazione dei valori patrimoniali appartenenti fondo sottraendo all'importo ottenuto le passività (di seguito "valore patrimoniale").

Il valore patrimoniale così determinato diviso per il numero delle quote emesse determina il valore patrimoniale per quota (di seguito "valore della quota").

I giorni di valutazione delle quote del fondo sono tutti i giorni di negoziazione che a Francoforte sul Meno sono giorni lavorativi bancari. La

determinazione del valore della quota potrà non essere effettuata nei giorni festivi previsti dalla legge in Germania, che sono giorni di negoziazione, così come il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. La determinazione del prezzo della quota non viene attualmente effettuata il 1 gennaio, il venerdì santo, il lunedì dell'Angelo, il 1 maggio, il giorno dell'ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno del corpus domini, il 3 ottobre, i giorni 24-26 dicembre e il 31 dicembre. Nelle Condizioni Contrattuali Particolari e nella sezione specifica del prospetto d'offerta potranno essere inoltre esclusi quali giorni di valutazione ulteriori giornate, come p. es. i giorni di festività all'estero.

Sospensione del calcolo del prezzo di emissione/rimborso

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso alle stesse condizioni del rimborso delle quote. Tali condizioni sono meglio specificate nel paragrafo "Sospensione del rimborso delle quote".

Commissione di sottoscrizione

Nel determinare il prezzo di emissione, al valore della quota si aggiunge una commissione di sottoscrizione. La commissione di sottoscrizione del fondo è definita nella sezione specifica del prospetto. La Società è libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore. Questa commissione di sottoscrizione può ridurre ovvero eliminare completamente la performance in caso di breve durata dell'investimento. Per questo motivo conviene acquistare quote con commissione di sottoscrizione prevedendo una maggiore durata dell'investimento. La commissione di sottoscrizione rappresenta sostanzialmente un compenso per il collocamento delle quote del fondo. La Società può inoltrare la commissione di sottoscrizione ad eventuali uffici d'intermediazione per la compensazione di prestazioni di collocamento.

Commissione di vendita differita

Nel determinare il prezzo di rimborso, al valore pro quota può essere detratta una commissione di rimborso. Se è prevista una commissione di rimborso, essa viene menzionata nella sezione specifica del prospetto. In caso contrario il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota. Una commissione di rimborso può ridurre ovvero eliminare completamente la performance in caso di breve durata dell'investimento. Per questo motivo conviene acquistare quote con commissione di rimborso prevedendo una maggiore durata dell'investimento.

Pubblicazione dei prezzi di emissione e rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso vengono pubblicati ad ogni emissione e rimborso su un giornale finanziario e quotidiano con sufficiente diffusione o/e sul sito Internet www.dws.de.

Spese per l'emissione e il rimborso delle quote

L'emissione e il rimborso delle quote da parte della Società o della Banca depositaria avviene al prezzo di emissione (valore pro quota più commissione di sottoscrizione) oppure al prezzo di rimborso (valore pro quota eventualmente meno la commissione di rimborso) senza addebito di ulteriori spese. Nel caso in cui le quote vengano rimborsate tramite terzi, possono essere addebitate spese per il rimborso delle quote. In caso di vendita di quote tramite terzi possono essere addebitate anche spese superiori al prezzo di emissione.

SPESE

Commissioni e rimborsi spesa erogati dal fondo alla Società, alla banca depositaria e a terzi sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione della BaFin. Le specificità relative a tali commissioni e rimborsi spesa che potrebbero essere a carico del fondo sono descritte dettagliatamente nella sezione specifica del prospetto d'offerta.

Alla Società non giunge alcun rimborso di commissione delle commissioni prestate erogate dal fondo alla banca depositaria e a terzi né alcun rimborso spesa. Sono salvi i vantaggi monetizzabili di broker e operatori che la Società utilizza in interesse dell'investitore (si vedano i paragrafi "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari" e "Ripartizione delle provvigioni").

La Società, oltre alle commissioni e rimborsi spesa indicati nella sezione specifica del prospetto d'offerta, riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazione di prestiti di titoli e operazioni repo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 50% dei proventi derivanti da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società.

La Società dichiara nel rendiconto annuale il total expense ratio. Il total expense ratio comprende tutti i costi di gestione dell'esercizio che ricadono sul fondo, con eccezione dei costi accessori derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali (di seguito "spese di transazione"). Il total expense ratio rappresenta la relazione delle spese prima indicate con il valore patrimoniale netto medio del fondo nell'esercizio trascorso.

La Società, normalmente, rimette parte delle proprie commissioni di gestione agli uffici di intermediazione. In taluni casi potrebbe anche trattarsi di parti molto consistenti. Questo avviene a saldo di prestazioni di vendita basate su consistenze intermedie. Il rendiconto annuale contiene a tal proposito informazioni più precise.

La Società può, a proprio insindacabile giudizio, concordare con singoli investitori il rimborso parziale di commissioni di gestione incassate. Ciò potrà essere preso in considerazione qualora investitori istituzionali investano direttamente

grossi importi in modo duraturo. Referente della Società per tali questioni è il settore "Institutional Sales".

Particolarità per l'acquisto di quote d'investimento

Oltre alle spese per la gestione fondo, esistono le spese per le quote d'investimento detenute nel fondo (fondi target). Pertanto il fondo viene gravato indirettamente delle spese del fondo target, in particolare della commissione di gestione o del compenso forfettario, dei compensi in funzione della performance, delle commissioni di emissione e di rimborso, dei rimborsi spese o di altre spese. In totale, per gli investitori possono risultare alti oneri di spese. Nel calcolo del total expense ratio vengono tenute in considerazione le spese (consultare il paragrafo "Spese").

In caso di acquisto di quote di fondi gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un'altra società collegata alla Società da gestione o controllo comuni, ovvero da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta di più del 10% del capitale o dei diritti di voto (di seguito, "fondi collegati"), al fondo si potrà addebitare solo un compenso forfettario ridotto, pari allo 0,25%, in base all'entità degli investimenti suddetti. Se la Società investe in quote di fondi collegati, che presentano un compenso forfettario minore rispetto a quello del fondo, la Società potrà addebitare al fondo la differenza fra il compenso forfettario del fondo e il compenso forfettario del fondo collegato invece del compenso forfettario ridotto relativo alle quote d'investimento acquistate. Lo stesso varrà in riferimento alla commissione di gestione, qualora non si applichi alcun compenso forfettario a favore del fondo e/o del fondo collegato. Nella sezione specifica del prospetto possono essere contenute norme diverse. Per le quote d'investimento acquistate, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale viene pubblicato l'importo delle commissioni di emissione e di rimborso applicate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote di fondi target nazionali ed esteri. In caso di acquisto di fondi collegati, la Società o l'altra società non potrà applicare alcuna commissione di sottoscrizione e di rimborso per l'acquisto e il rimborso. Inoltre, nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale viene comunicata la commissione di gestione addebitata al fondo per le quote d'investimento detenute nel fondo. Lo stesso varrà in riferimento al compenso forfettario, qualora se ne applichi uno a favore del fondo e/o del fondo collegato.

Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari

La Società assegnerà ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori. Essa conclude con tali broker e operatori accordi a condizioni normali di mercato che rispettano i

migliori standard di esecuzione. La Società, nella scelta del broker o dell'operatore, tiene in considerazione tutti i fattori rilevanti quali la loro solvibilità e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi così come delle capacità di esecuzione messe a disposizione. La Società, inoltre, concluderà accordi nel cui ambito essa potrà prendere e utilizzare diritti relativi a vantaggi monetizzabili di broker e operatori. Ciò in accordo al contenuto accettato dell'articolo 26 InvVerOV relativo a vantaggi monetizzabili relativi a prestazioni di broker e operatori o effettuate da terzi. Tali prestazioni, per esempio, possono essere le seguenti: consulenze speciali relative all'opportunità della negoziazione di un investimento o relative alla sua valutazione, analisi, prestazioni consulenziali, analisi economiche e politiche, analisi del portafoglio (inclusi valutazione e misurazione della performance), analisi di mercato, sistemi di informazione relativi al mercato e alle quotazioni, servizi di informazione, consulenze informatiche su hardware e software o qualsiasi ulteriore possibile informazione nella misura in cui sono utilizzate per aiutare il processo decisionale relativo all'investimento e consentono di adempiere alle prestazioni obbligatorie della Società relative all'investimento del fondo. Ciò significa che le prestazioni di brokeraggio non sono limitate a generiche analisi, ma comprendono servizi speciali quali l'utilizzo delle piattaforme Reuters e Bloomberg. Gli accordi con i broker e gli operatori possono contenere la disposizione che gli stessi, immediatamente o successivamente, inoltrino parte delle provvigioni pagate per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali a terzi che hanno messo a disposizione della Società i servizi prima menzionati.

La Società rispetta, allorché ricorre a tali vantaggi (spesso indicati come Soft-Dollars), tutte le regole vigenti relative ai controlli e agli standard del settore. In particolare non sarà accettato dalla Società alcun vantaggio e non sarà sottoscritto alcun accordo relativo al ricevimento di tali vantaggi se tali accordi non saranno ragionevolmente di aiuto nel suo processo decisionale relativo all'investimento. Il presupposto è che la Società in ogni momento si preoccupi che le transazioni siano compiute tenendo in considerazione il mercato pertinente al momento pertinente per transazioni della tipologia e della grandezza pertinente alle migliori condizioni, e che non si concludano operazioni non necessarie per poter acquisire un diritto relativo a tali vantaggi.

I beni e servizi ricevuti sulla base di simili accordi non includeranno viaggi, alloggio, intrattenimenti, beni e servizi amministrativi generici, spazi o attrezzature generici per ufficio, quote d'iscrizione, stipendi per dipendenti oppure pagamenti diretti in denaro.

Ripartizione delle provvigioni

La Società potrà concludere accordi ai sensi del precedente paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari" con bro-

ker selezionati; nell'ambito di tali accordi il broker inoltra, direttamente o successivamente, parti del pagamento ricevuto in base agli accordi presi ed effettuato dalla Società per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali a terzi, i quali effettuano per la Società servizi di ricerca o analisi o che, su istruzione della Società, trattengono i pagamenti per effettuare servizi propri di ricerca e di analisi. Tali servizi sono utilizzati dalla Società per la gestione del fondo (cosiddetto accordo sulla divisione delle provvigioni). Per maggiore chiarezza si stabilisce che la Società utilizzerà tali servizi in modo corrispondente e conforme alle condizioni illustrate nel paragrafo "Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari". La Società potrà rivelare ai propri investitori maggiori particolarità.

PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEGLI UTILI

La Società utilizza per il fondo una cosiddetta procedura di compensazione degli utili. Ciò significa che i proventi delle quote relativi all'esercizio in corso, che l'acquirente delle quote deve pagare come parte del prezzo di emissione e che il venditore di quote si vede accreditare come parte del prezzo di rimborso, vengono compensati progressivamente. Nel calcolo della compensazione degli utili vengono tenute in considerazione le spese maturate.

La procedura di compensazione degli utili consente di congruare le oscillazioni del rapporto fra proventi e valori patrimoniali diversi, causate da afflussi o deflussi netti di liquidità sulla base di vendite o rimborsi di quote. Infatti, in caso contrario ogni afflusso netto di liquidità ridurrebbe la quota di proventi in base al valore d'inventario del fondo, mentre ogni deflusso la aumenterebbe.

Il risultato della procedura di compensazione degli utili serve a fare in modo che i proventi per quota riportati nel rendiconto annuale non vengano influenzati dalla quantità di quote circolanti. In caso di fondo che distribuisca dividendi, si accetta di restituire agli investitori che, ad esempio, acquistino quote poco prima del termine di distribuzione, quella parte del prezzo di emissione composta da proventi sotto forma di dividendo, sebbene il capitale da loro versato non abbia contribuito alla loro costituzione.

LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO DEL FONDO

Gli investitori non hanno il diritto di pretendere la liquidazione del fondo. La Società potrà tuttavia revocare la gestione di un fondo con un preavviso di revoca di almeno sei mesi con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale. Gli investitori, inoltre, immediatamente dopo la pubblicazione saranno informati della revoca dalla Società o, se le quote non sono custodite dalla Società oppure se essa non può trasmettere informazioni, dall'ufficio che esegue il deposito dell'investitore subito dopo la predisposizione delle informazioni da parte della Società su supporto di memorizzazione permanente.

Inoltre il diritto della Società di gestire il fondo si estingue quando si apre la procedura di insolvenza sul patrimonio della Società o quando diventa giuridicamente efficace la decisione del tribunale con la quale è respinta la richiesta di apertura della procedura di insolvenza a causa della mancanza di massa ai sensi dell'articolo 26 della legge sull'insolvenza. Il diritto di disporre del fondo in questi casi passerà alla banca depositaria, che liquiderà il fondo, oppure, con l'accordo della BaFin, ne passerà la gestione a un'altra società d'investimento di capitali.

Procedura di liquidazione del fondo

Le emissioni e i rimborsi di quote, in caso di liquidazione del fondo a seguito della revoca del diritto di gestione della Società, sono sospese alla data indicata nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale.

Il ricavo derivante dalla vendita dei valori patrimoniali del fondo (di seguito "proventi derivanti dalla liquidazione"), detratti i costi ancora da sostenere da parte del fondo e i costi derivanti dalla liquidazione, viene distribuito agli investitori che hanno diritto a riscuotere il ricavo derivante dalla liquidazione, in base alle quote rispettivamente detenute del fondo.

La banca depositaria è autorizzata a depositare presso il tribunale competente della Società i proventi della liquidazione non ritirati dopo sei mesi.

La Società, il giorno in cui si estingue il suo diritto di gestione, predispone un rendiconto di liquidazione avente le caratteristiche di un rendiconto annuale. Il rendiconto di liquidazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Federale non oltre tre mesi dopo la data di liquidazione del fondo. La banca depositaria, durante le operazioni di liquidazione del fondo, predisporrà sia annualmente che il giorno in cui ha termine la liquidazione un rendiconto di liquidazione che corrisponde ai requisiti del rendiconto annuale. Anche questi rendiconti dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Federale non oltre tre mesi dopo la data di liquidazione del fondo.

Conteggio alla distribuzione dei proventi derivanti dalla liquidazione

Il conteggio ha luogo tre giorni lavorativi bancari dopo la data di liquidazione. Questo arco di tempo si riferisce all'iter da seguire tra l'istituto che amministra il deposito e la banca depositaria. Dopodiché si deve ancora procedere alla contabilizzazione o al trasferimento dall'istituto che amministra il deposito al conto del destinatario; tale operazione può comportare dei ritardi. Per questa ragione gli investitori non dovrebbero considerare un eventuale ritardo in presenza di termini di pagamento fissi.

TRASFERIMENTO DI TUTTI I VALORI PATRIMONIALI DEL FONDO

Tutti i valori patrimoniali del fondo possono essere trasferiti al termine dell'anno di esercizio (di seguito, "data del trasferimento") in un altro

fondo esistente o in un nuovo fondo creato a seguito della fusione. Il fondo può anche essere fuso con un fondo d'investimento emesso in un altro stato UE o SEE e che rispetti le disposizioni della direttiva 2009/65/CE (di seguito "fondo d'investimento UE"). Previa approvazione del BaFin è possibile definire una data di trasferimento diversa. Al termine dell'anno di esercizio o in un'altra data di trasferimento possono essere trasferiti al fondo anche tutti i valori patrimoniali di un altro fondo o di un fondo d'investimento UE. Infine, esiste anche l'opportunità di trasferire al fondo solo i valori patrimoniali di un fondo d'investimento UE senza le relative passività.

Procedura di trasferimento del fondo

La società del fondo incorporando e del fondo incorporante o del fondo d'investimento UE oppure, se le quote non sono custodite dalla Società o se la Società non può comunicare le informazioni, l'ufficio depositario dell'investitore del fondo incorporando e del fondo incorporante oppure del fondo d'investimento UE trasmette agli investitori, immediatamente dopo la predisposizione delle informazioni da parte della Società, tramite supporto di memorizzazione permanente, al più tardi 35 giorni lavorativi prima della data pianificata di trasferimento, le informazioni alla base della fusione, le conseguenze potenziali per gli investitori, i diritti degli stessi in relazione alla fusione e gli aspetti rilevanti della procedura. Gli investitori riceveranno anche le informazioni essenziali di investimento relative al fondo incorporante o al fondo d'investimento UE.

Gli investitori del fondo incorporando e del fondo incorporante o del fondo d'investimento UE potranno, fino a cinque giorni lavorativi prima del giorno programmato per il trasferimento, o restituire le proprie quote senza costi ulteriori, con eccezione delle spese che saranno trattate per la copertura dei costi di liquidazione, oppure convertire gratuitamente le proprie quote con le quote di un altro fondo o fondo d'investimento UE, la cui politica di investimento sia concordante con i principi di investimento del fondo e che sia gestito dalla Società o da altra società appartenente al gruppo Deutsche Bank.

Il giorno del trasferimento saranno calcolati i valori del fondo incorporando e del fondo incorporante o del fondo d'investimento UE, sarà fissato il rapporto di conversione e l'intera procedura sarà esaminata dalla società di revisione. Il rapporto di conversione si determina in base al rapporto del valore patrimoniale netto del fondo incorporando e del fondo incorporante al momento dell'acquisizione. L'investitore riceve il numero di quote del nuovo fondo che corrispondono al valore delle sue quote nel fondo incorporato.

Sussiste anche la possibilità che all'investitore del fondo incorporando o del fondo d'investimento UE siano versati contanti fino al 10% del valore delle sue quote. Se la fusione ha luogo nel corso

dell'esercizio del fondo incorporando, la società che lo gestisce dovrà predisporre un rendiconto il giorno del trasferimento che corrisponda ai requisiti di un rendiconto annuale. La Società comunica nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in quotidiani o giornali economici sufficientemente diffusi oppure sulla pagina internet www.dws.de quando il fondo ha incorporato un altro fondo e la fusione ha avuto effetto. La società che gestisce il fondo incorporante o nuovo comunicherà l'eventuale scomparsa del fondo a seguito di fusione.

Il trasferimento di tutti i valori patrimoniali del fondo a un altro fondo o a un fondo d'investimento UE potrà avvenire solo con l'autorizzazione della BaFin.

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

La Società, le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, l'eventuale consulente d'investimento, gli investitori nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopra indicate (di seguito, "persone collegate") potranno:

- effettuare tra di loro o per il fondo qualsiasi tipo di operazione finanziaria e bancaria nonché altre transazioni o stipulare contratti relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o investimenti di una Persona collegata in una Società o in un organismo, il cui o i cui investimenti sono parte integrante del fondo, o che partecipano a detti contratti o operazioni e/o

- effettuare per conto proprio o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del fondo e negoziarli, e/o

- partecipare a proprio nome o a nome di altri all'acquisto o alla vendita di titoli o ad altri investimenti nella o della Società, tramite le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, l'eventuale consulente d'investimento o una società affiliata, una società collegata, i rappresentanti o i delegati delle stesse.

I valori patrimoniali del fondo in forma di depositi bancari o titoli potranno essere depositati presso una Persona collegata nel rispetto dei requisiti di legge relativi alla banca depositaria. I depositi bancari del fondo potranno essere investiti in certificati di deposito emessi dalla Persona collegata o in depositi bancari offerti. Con o attraverso una Persona collegata potranno essere effettuate anche operazioni bancarie o simili. Il fondo potrà anche investire in emissioni di qualsiasi tipologia (p. es. titoli, certificati) emessi da Società del Gruppo Deutsche Bank, sue società controllate o aziende ad esso collegate oppure alla cui emissione partecipano società del Gruppo Deutsche Bank, sue società controllate o aziende ad esso collegate.

Le società del Gruppo Deutsche Bank e/o dipendenti, rappresentanti, imprese collegate o società controllate di società del Gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al Gruppo DB") potranno essere contraenti in transazioni o contratti di derivati della Società ("contraente"). Il

fondo, inoltre, potrà investire in strumenti finanziari i cui valori sottostanti siano le società del Gruppo Deutsche Bank, le sue società controllate o aziende ad esso collegate.

In alcuni casi, infine, può essere necessaria la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati sulla base delle informazioni fornite dai contraenti. In tali casi queste informazioni fungono da presupposto per la valutazione di specifici valori patrimoniali del fondo da parte della banca depositaria. La Società è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, dal momento che diventano contraenti e/o preparano tali informazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. La Società ritiene tuttavia che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

In conformità agli accordi presi gli appartenenti al Gruppo DB potranno diventare uffici di collocamento, sub-uffici di collocamento, banche di deposito, uffici di pagamento, gestori del fondo o consulenti di investimento e proporre alla Società operazioni finanziarie e bancarie. Alla Società è noto che a ragione delle funzioni adempiute da appartenenti al Gruppo DB insieme alla Società potrebbero insorgere conflitti di interesse. In merito a tali situazioni ciascun appartenente al Gruppo DB si è obbligato a impegnarsi a trovare nella cornice adatta la soluzione giusta relativa a tali conflitti di interesse (in considerazione dei propri compiti e doveri) e a non pregiudicare gli interessi della Società e degli investitori. La Società è del parere che gli appartenenti al Gruppo DB siano idonei e dispongano delle competenze necessarie per adempiere a tali compiti.

Gli interessi della Società propri e dei suddetti uffici (ad eccezione dell'investitore) possono entrare in conflitto. Nel caso di conflitti di interesse, la Società si adopererà al fine di risolverli a proprio favore. Inoltre, se sono coinvolti anche gli interessi degli investitori, la Società si adopererà affinché vengano evitati conflitti di interesse e, qualora ciò non sia possibile, si preoccuperà di risolvere i conflitti inevitabili a tutela degli interessi degli investitori.

OUTSOURCING

La Società ha trasferito le seguenti attività ad altre imprese:

- Risk & Control Management
- Business Management Support
- Compliance (compresa la verifica dei limiti d'investimento)
- Contabilità della Società
- Human Resources (Personale)
- IT-Operations
- IT-Audit
- Legal Department (ufficio legale)
- Organizzazione aziendale
- Gestione delle garanzie (Collateral Management)

RENDICONTO ANNUALE E RELAZIONI SEMESTRALI/REVISORE DEI CONTI

I rendiconti annuali e le relazioni semestrali sono disponibili presso la Società, la Deutsche Bank AG e la Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG.

La società di revisione KPMG AG, THE SQUIRE, Am Flughafen, 60549 Francoforte sul Meno, Germania, è incaricata del controllo del fondo e del rendiconto annuale.

DIFFUSIONE DELLE RELAZIONI E DI ALTRE INFORMAZIONI

Le fonti di informazioni citate nel presente prospetto, ad esempio il prospetto, le Condizioni Contrattuali, il rendiconto annuale e la relazione semestrale, sono reperibili presso la Società, che provvede a distribuirle gratuitamente agli investitori su loro richiesta. Questi documenti sono inoltre disponibili anche presso la banca depositaria. Le informazioni citate nel presente prospetto possono essere anche reperite sul sito Internet www.dws.de.

LIMITAZIONI ALLE VENDITE

Le quote emesse dal presente fondo possono essere offerte per l'acquisto o vendute solo nei paesi in cui tale offerta o tale vendita sia consentita. Qualora la Società o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle Autorità di vigilanza locali, questo prospetto non costituirà un'offerta pubblica di acquisto di quote d'investimento oppure il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le quote del fondo ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o a "persone statunitensi", ossia persone residenti negli USA (con riferimento a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone ivi residenti o a società di persone o società di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di uno stato federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le quote non verranno offerte né vendute negli Stati Uniti d'America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi non sono consentiti.

Qualora la Società dovesse venire a conoscenza che un detentore di quote è una persona statunitense o detiene quote per conto di una persona statunitense, la Società è autorizzata a pretendere l'immediata restituzione delle quote alla Società, valutate all'ultimo valore delle quote.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta delle quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori che vanno considerati "Restricted Person" ai sensi del regolamento USA n. 2790 della "National Association of Securities Dealers" (NASD 2790), devono notificare

immediatamente i loro investimenti nel fondo della Società.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di distribuzione appositamente delegati). La Società non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede della Società.

Il rapporto contrattuale tra la Società e gli investitori e le relazioni precontrattuali sono regolati dal diritto tedesco. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2 delle "Condizioni Contrattuali Generali", la sede della Società è il foro competente per controversie derivanti dal rapporto contrattuale, a condizione che l'investitore non abbia un foro competente generale sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1 della Legge sugli investimenti tedesca (Investmentgesetz, InvG) tutte le pubblicazioni e gli opuscoli pubblicitari devono essere redatti in lingua tedesca o disporre di una traduzione in lingua tedesca. Tutte le comunicazioni con gli investitori saranno tenute dalla Società in lingua tedesca.

In caso di controversie correlate alle disposizioni della Legge sugli investimenti i consumatori possono appellarsi al difensore civico per il fondo d'investimento presso la BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlino, Germania. Ulteriori informazioni sul contatto sono consultabili sulla homepage del sito www.bvi.de. Resta invariato il diritto di adire le vie giudiziarie.

In caso di controversie sull'applicazione delle norme del Codice Civile tedesco concernenti i contratti di vendita a distanza di servizi finanziari, gli interessati possono rivolgersi anche all'ufficio arbitrale della Deutsche Bundesbank, casella postale 11 12 32, 60047 Francoforte sul Meno, Germania, tel.: +49 (0)69 2388 1907 oppure 1906, fax: + 49 (0)69 2388-1919 oppure e-mail: schlichtung@bundesbank.de. Resta invariato il diritto di adire le vie giudiziarie.

Fondi amministrati da Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH:

Fondi conformi alle direttive

■ Fondi azionari

Astra-Fonds
 Basler-Aktienfonds DWS
 DeAM-Fonds BKN-HR
 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1
 DeAM-HAD-Mitarbeiter II
 DeAM Manager-Select Global Equities
 Deutsche Nomura Japan Growth
 DWS Akkumula
 DWS Aktien Schweiz
 DWS Aktien Strategie Deutschland
 DWS Biotech
 DWS Deutschland
 DWS Emerging Markets Typ O
 DWS Energy Typ O
 DWS Europe Dynamic
 DWS European Opportunities
 DWS Europäische Aktien Typ O
 DWS Eurovesta
 DWS Financials Typ O
 DWS German Equities Typ O
 DWS German Small/Mid Cap
 DWS Global Growth
 DWS Global Metals & Mining Typ O
 DWS Global Small/Mid Cap
 DWS Health Care Typ O
 DWS Investa
 DWS Klimawandel
 DWS Technology Typ O
 DWS Telemedia Typ O
 DWS Top 50 Welt
 DWS Top Asien
 DWS Top Dividende
 DWS Top Europe
 DWS Top Portfolio Offensiv
 DWS TRC Deutschland
 DWS TRC Top Asien
 DWS TRC Top Dividende
 DWS US Equities Typ O

DWS US Growth
 DWS Vermögensbildungsfonds I
 DWS ZukunftsInvestitionen
 DWS Zukunftsressourcen
 DWS Zukunftsstrategie Aktien
 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz
 DWS-Merkur-Fonds 1
 E.ON Aktienfonds DWS
 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
 LEA-Fonds DWS
 Löwen-Aktienfonds
 Top 25 S

■ Fondi obbligazionari

Barmeria Renditefonds DWS
 Basler-Rentenfonds DWS
 Bethmann Rentenfonds
 DWS Covered Bond Fund
 DWS ESG Global-Gov Bonds
 DWS Euroland Strategie (Renten)
 DWS Europa Strategie (Renten)
 DWS Global Strategie (Renten)
 DWS High Income Bond Fund
 DWS Internationale Renten Typ O
 DWS Inter-Renta
 DWS Vermögensbildungsfonds R
 E.ON Rentenfonds DWS
 Euro Agg One
 Global Agg One
 Noris-Rendite-Fonds

■ Fondi monetari/fondi legati al mercato monetario

DWS Flexizins Plus
 DWS Inter-Vario-Rent

■ Fondi misti

Basler-International DWS
 Bethmann Nachhaltigkeit
 Bethmann Stiftungsfonds
 Bethmann Wertsicherungsstrategie

Core Alpha
 DeAM-Fonds PVZ 1
 DeAM-Fonds WOP 2
 DeAM-HAD-Mitarbeiter I
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds
 DWS Balance
 DWS Convertibles
 DWS Defensiv
 DWS Dynamik
 DWS Hybrid Bond Fund
 DWS PlusInvest (Wachstum)
 DWS Stiftungsfonds
 Noris-Fonds
 Optimum Alpha
 WvF Rendite und Nachhaltigkeit

Fondi non conformi alle direttive

■ Fondi misti

Argentos Sauren Dynamik-Portfolio
 Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio
 DWS ImmoFlex Vermögensmandat
 DWS Sachwerte
 Gothaer Comfort Balance
 Gothaer Comfort Dynamik
 Gothaer Comfort Ertrag
 WvF Strategie-Fonds Nr. 1

■ Fondi pensionistici

DWS Vorsorge AS (Dynamik)
 DWS Vorsorge AS (Flex)

■ Altri fondi

Capital Growth Fund
 PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)
 PWM US Dynamic Growth (USD)

Sezione specifica

DWS Akkumula

FONDO, CLASSI DI QUOTE E COMPARTI

Il fondo DWS Akkumula è stato emesso il 3 luglio 1961 con durata illimitata. Gli investitori sono comproprietari dei valori patrimoniali del fondo per l'ammontare delle rispettive quote ovvero creditori delle frazioni di quote. I certificati di quote sono intestati al proprietario e sanciscono i suoi diritti nei confronti della Società. Tutte le quote emesse godono di pari diritti. Non verranno costituite classi di quote. Il fondo non è neppure un comparto di una struttura ombrella.

OBBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il fondo ha come obiettivo d'investimento una crescita di capitale il più elevata possibile. I proventi vengono reinvestiti. Il benchmark è l'indice MSCI World TR Net.

CRITERI DI INVESTIMENTO

La Società può acquistare per il fondo i seguenti valori patrimoniali:

- titoli ai sensi dell'articolo 47 InvG,
- strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 48 InvG,
- depositi bancari ai sensi dell'articolo 49 InvG,
- quote d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG,
- derivati ai sensi dell'articolo 51 InvG,
- ulteriori strumenti d'investimento ai sensi dell'articolo 52 InvG.

POLITICA D'INVESTIMENTO

La Società, sulla base della valutazione della congiuntura economica e della situazione del mercato dei capitali, nonché delle ulteriori attese della borsa, acquista e vende i valori patrimoniali consentiti ai sensi delle disposizioni della InvG e in base alle Condizioni Contrattuali.


Almeno il 51% del valore del fondo deve essere investito in azioni di società nazionali ed estere solide ed orientate alla crescita, che, per le previsioni di utile o utilizzando anche situazioni di mercato a breve termine, fanno prevedere una buona performance. La gestione del fondo mette in atto a tal fine una ponderazione flessibile delle priorità ed eventualmente investe anche in titoli obbligazionari a scopo difensivo.

Fino al 49% del valore del fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario e in depositi bancari.

La Società può investire fino al 10% del valore del fondo in quote di altri fondi (quote d'investimento). La parte di quote d'investimento eccedente il 5% del valore del fondo può essere costituita solo da quote di fondi del mercato monetario.

PERFORMANCE

DWS AKKUMULA rispetto al benchmark Panoramica della performance



Performance calcolata secondo il metodo BVI, ossia senza considerare la commissione d'emissione. Le performance passate non sono indicative di quelle future.

Situazione al: 31 marzo 2013

NOTE PARTICOLARI SUL RISCHIO

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate dalla gestione, il fondo presenta una volatilità elevata, ossia il valore della quota può essere soggetto a oscillazioni più forti, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.

La performance del fondo viene particolarmente influenzata dai seguenti fattori, che generano sia opportunità che rischi:

- andamento dei mercati azionari,
- specifici andamenti aziendali,
- variazioni del tasso di cambio di valute non denominate in euro rispetto all'euro.

Inoltre, il fondo può concentrare temporaneamente i suoi investimenti più o meno marcatamente su determinati settori, paesi o segmenti di mercato. Anche questo può comportare rischi.

DERIVATI

La metodologia utilizzata per la limitazione del rischio di mercato per il fondo è l'approccio del Value at Risk (VaR) relativo.

Il potenziale di rischio di mercato del fondo viene inoltre misurato con l'ausilio di un patrimonio di riferimento senza derivati, la cui composizione corrisponde agli obiettivi di investimento e alla politica d'investimento stabiliti per il fondo.

Il patrimonio di riferimento senza derivati per il fondo DWS Akkumula comprende società internazionali.

La composizione dettagliata del patrimonio di riferimento può essere richiesta alla Società di Gestione.

PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla crescita, le cui attese di ricavi sono superiori al livello del mercato dei capitali e che desidera conseguire una crescita del capitale prevalentemente da prospettive azionarie e valutarie. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore.

Quote

I certificati delle quote del fondo sono intestati al detentore e sono emessi su una quota unica o su più quote. Il trasferimento di un certificato di quote implica anche il trasferimento dei diritti in esso cartolarizzati.

Emissione di quote

Le quote possono essere acquistate presso la banca depositaria, la Società e tramite l'intermediazione di terzi. Il termine di accettazione degli ordini per l'emissione di quote è fissato alle ore 13.30 presso la Società o la Banca depositaria. Inoltre, Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG hanno in Germania la funzione di ufficio di pagamento secondario; anch'esse nell'esercizio di tale funzione accettano ordini di acquisto fino al termine di accettazione degli ordini.

Rimborso di quote

Per il rimborso, è necessario rivolgersi alla banca depositaria. Il termine di accettazione degli ordini per il rimborso delle quote è fissato alle ore 13.30 presso la Società o la banca depositaria. Inoltre, Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG hanno in Germania la funzione di ufficio di pagamento secondario; anch'esse nell'esercizio di tale funzione accettano ordini di vendita fino al termine di accettazione degli ordini.

PREZZI DI EMISSIONE E DI RIMBORSO E SPESE

Commissione di sottoscrizione

La commissione di sottoscrizione del fondo ammonta attualmente al 5%.

Spese

La Società riceve dal fondo un compenso forfettario giornaliero pari all'1,45% annuo del fondo sulla base del valore di inventario calcolato ogni giorno operativo di borsa (cfr. articolo 18 delle "Condizioni Contrattuali Generali"). Tale forfait copre le seguenti commissioni e spese, che non verranno addebitate separatamente al fondo:

- commissione per la gestione del fondo (gestione del fondo, attività amministrative, costi di collocamento, commissione di servizio per resoconti e analisi);
- commissione della banca depositaria;

- spese bancarie di deposito e di conto, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia all'estero di valori patrimoniali esteri;
- spese per la stampa e la spedizione della documentazione di vendita destinata all'investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale, prospetti d'offerta, informazioni essenziali per gli investitori);
- spese per la notifica del rendiconto annuale e della relazione semestrale, dei prezzi di emissione, di rimborso e di eventuali distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto di liquidazione;
- spese per la revisione del fondo da parte del revisore dei conti del fondo;
- spese per la notifica delle informazioni richieste ai fini fiscali e della certificazione relativa alla conformità del calcolo dei dati fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco.

Il compenso forfettario può essere prelevato dal fondo in qualsiasi momento.

Oltre ai compensi forfettari spettanti alla Società potranno essere addebitati al fondo le seguenti spese:

- imposte correlate alle commissioni da pagare alla Società, alla banca depositaria e a terzi, nonché alle spese riportate di seguito, incluse le imposte correlate alla gestione e alla custodia;
- spese per l'esercizio e l'applicazione di diritti da parte della Società per conto del fondo, nonché per la difesa da diritti rivendicati contro la Società a carico del conto;
- spese sostenute per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati durevole in caso di
 - fusioni del fondo e
 - di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti d'investimento.

BORSE E MERCATI

La Società potrà autorizzare la quotazione delle quote del fondo in una borsa oppure la loro negoziazione su mercati organizzati; attualmente la Società non si avvale di questa possibilità.

La Società è a conoscenza del fatto che – senza il suo consenso – al momento della stesura del presente prospetto le quote del fondo vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati:

- Borsa di Berlino (Börse Berlin)
- Borsa di Düsseldorf (Börse Düsseldorf)
- Borsa di Francoforte (Börse Frankfurt)
- Borsa di Amburgo (Börse Hamburg)
- Borsa di Monaco (Börse München)
- Borsa di Stoccarda (Börse Stuttgart)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle quote del fondo anche su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione.

La Società non è a conoscenza di quanto appena ipotizzato.

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore delle voci patrimoniali presenti nel fondo, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore calcolato della quota.

ANNO D'ESERCIZIO E DESTINAZIONE DEI PROVENTI

L'anno d'esercizio del fondo inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

Reinvestimento dei proventi

La Società reinveste nel fondo gli interessi, i dividendi e gli altri utili maturati per conto del fondo durante l'esercizio e non utilizzati per la copertura delle spese, tenendo conto della relativa compensazione degli utili, nonché gli utili derivanti da vendite.

SOCIETÀ DI CONSULENZA

La Società non ha attualmente incaricato alcuna società di consulenza o consulenti d'investimento.

Condizioni Contrattuali

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Le Condizioni Contrattuali Generali disciplinano il rapporto giuridico intercorrente fra gli investitori e Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno (di seguito la "Società") per il fondo comune di investimento conforme alle direttive gestito dalla Società, la cui validità si esprime unicamente in collegamento con le "Condizioni Contrattuali Particolari" stilate per il fondo.

Articolo 1 Presupposti

1. La Società è una Società d'investimento di capitali ai sensi delle disposizioni della Legge sugli investimenti tedesca (Investmentgesetz; InvG).

2. La Società d'investimento di capitali investe il capitale raccolto, a nome proprio e per conto comune degli investitori, in base al principio della diversificazione del rischio, in valori patrimoniali consentiti in base alle disposizioni della InvG, separatamente dal proprio patrimonio, in forma di fondo. In relazione ai diritti derivanti per gli investitori, essa emette certificati (certificati di quote).

3. Il rapporto giuridico tra la Società d'investimento di capitali e l'investitore è definito dalle presenti Condizioni Contrattuali e dalla InvG.

Articolo 2 Banca depositaria

1. La Società incarica un istituto di credito in qualità di banca depositaria; la banca depositaria agisce indipendentemente dalla Società ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

2. Alla banca depositaria spettano anche i compiti previsti dalla InvG e dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Articolo 3 Gestione del fondo

1. La Società acquisisce e gestisce i valori patrimoniali in nome proprio e per conto comune dei detentori di quote con la diligenza richiesta agli operatori del settore. Nell'adempimento dei propri compiti, essa agisce indipendentemente dalla Banca depositaria ed esclusivamente nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato.

2. La Società è autorizzata ad acquistare valori patrimoniali con il denaro raccolto dagli investitori, a rivenderli e a investire i proventi in altra maniera; è inoltre autorizzata a eseguire tutti gli altri atti giuridici derivanti dalla gestione dei valori patrimoniali.

3. La Società non può concedere per conto comune degli investitori crediti in denaro né assumere impegni derivanti da contratti di fidejussione o di garanzia; non può vendere titoli che ai sensi degli articoli 47, 48 e 50 InvG non appartengano al fondo all'atto della stipula del contratto. L'articolo 51 InvG resta impregiudicato.

Articolo 4 Criteri di investimento

La Società può acquistare per il fondo solo valori patrimoniali che facciano prevedere ricavi e/o crescita di valore. Essa definisce nelle Condi-

zioni Contrattuali quali valori patrimoniali possono essere acquistati per il fondo.

Articolo 5 Titoli

Nella misura in cui le "Condizioni Contrattuali Particolari" non contengono ulteriori restrizioni, la Società può acquistare titoli fatto salvo l'articolo 52 InvG soltanto se

a) sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli stati membri dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure sono quotati ufficialmente o negoziati su un altro mercato regolamentato,

b) tali titoli sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno stato non facente parte dell'Unione europea o non aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati su un altro mercato regolamentato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato regolamentato sia approvata dall'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).¹,

c) viene richiesta, ai sensi delle condizioni di emissione, la quotazione ufficiale di tali titoli in una borsa di uno degli stati membri dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure la quotazione ufficiale o la negoziazione degli stessi su un mercato regolamentato di uno degli stati membri dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che la quotazione o la negoziazione di tali titoli avvenga entro un anno dalla loro emissione,

d) viene richiesta, ai sensi delle condizioni di emissione, la quotazione ufficiale di tali titoli in una borsa o su un mercato regolamentato o la loro negoziazione in uno stato non facente parte dell'Unione europea o non aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che la scelta della borsa o del mercato regolamentato venga autorizzata dall'Autorità Federale e che la quotazione o la negoziazione di tali titoli avvenga entro un anno dalla loro emissione,

e) si tratta di quote che spettano al fondo per un aumento del capitale sociale mediante risorse proprie,

f) sono state acquistate nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione spettanti al fondo,

g) si tratta di quote di fondi chiusi che soddisfino i criteri specificati nell'articolo 47, paragrafo 1, comma 1, numero 7 InvG,

h) si tratta di strumenti finanziari che soddisfino i criteri specificati nell'articolo 47, paragrafo 1, comma 1, numero 8 InvG.

L'acquisto di titoli ai sensi del comma 1 lettere da a) a d) può avvenire unicamente se vengono soddisfatti anche i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, comma 2 InvG.

¹ La lista delle borse è pubblicata sulla homepage del BaFin: www.bafin.de

Articolo 6 Strumenti del mercato monetario

1. Qualora le "Condizioni Contrattuali Particolari" non prevedano ulteriori limitazioni, la Società potrà acquistare per conto del fondo, fatto salvo l'articolo 52 InvG, strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, nonché titoli obbligazionari che al momento dell'acquisto per il fondo dispongano di una durata residua di massimo 397 giorni, i cui interessi vengano regolarmente adeguati alle condizioni di mercato ai sensi delle condizioni di emissione per il periodo complessivo della loro durata, o almeno una volta in 397 giorni, o il cui profilo di rischio corrisponda a quello di detti titoli (strumenti del mercato monetario). Salvo diverse disposizioni contenute nelle "Condizioni Contrattuali Particolari", gli strumenti del mercato monetario possono essere denominati in valuta straniera.

Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati per il fondo solo se

a) sono quotati ufficialmente in una borsa di uno degli stati membri dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure sono quotati ufficialmente o negoziati su un altro mercato regolamentato,

b) tali titoli sono quotati ufficialmente solamente in una borsa di uno stato non facente parte dell'Unione europea o non aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure sono quotati e negoziati su un altro mercato regolamentato, a condizione che la scelta di tale borsa o del mercato regolamentato sia approvata dal BaFin¹,

c) sono emessi o garantiti dalle Comunità europee, dal governo federale, da un fondo federale, da una regione federale, da un altro stato membro o da un altro ente statale, regionale o locale oppure dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea,

d) sono emessi da una società i cui titoli siano negoziati su uno dei mercati regolamentati citati alle lettere a) e b),

e) sono emessi o garantiti da un istituto di credito sottoposto ai criteri di sorveglianza stabiliti dalla legislazione comunitaria, o da un istituto di credito soggetto e rispettoso di norme di sorveglianza considerate dal BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria, oppure

f) sono emessi da altri emittenti e rispondono ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, comma 1, numero 6 InvG.

2. Gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 sono acquistabili solo qualora soddisfino i requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 2 e 3 InvG.

Articolo 7 Depositi bancari

La Società può detenere per conto del fondo depositi bancari che abbiano una durata massima

di dodici mesi. I depositi da mantenere su conti vincolati possono essere detenuti presso un istituto di credito con sede in uno stato membro dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo; i depositi possono essere mantenuti anche presso un istituto di credito con sede in uno stato terzo, le cui norme di sorveglianza siano considerate dal BaFin equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. Salvo quanto diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", i depositi bancari possono essere denominati anche in una valuta estera.

Articolo 8 Quote d'investimento

1. Salvo quanto diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", la Società può acquistare per conto di un fondo quote di fondi conformi alle direttive e di Società d'investimento a capitale variabile nazionali, nonché quote d'investimento UE ai sensi della InvG. Le quote di altri fondi e di Società d'investimento a capitale variabile nazionali, nonché le quote d'investimento estere che non siano quote d'investimento UE possono essere acquistate a condizione che soddisfino i requisiti dell'articolo 50, paragrafo 1, comma 2 InvG.

2. Le quote in fondi e Società d'investimento a capitale variabile nazionali, le quote d'investimento UE e le quote d'investimento estere possono essere acquistate dalla Società solo se in base alle Condizioni Contrattuali o allo statuto della Società d'investimento di capitali, della Società d'investimento a capitale variabile o della Società d'investimento estera possa essere investito non più del 10% complessivo del valore del loro patrimonio in quote di altri fondi nazionali, Società d'investimento a capitale variabile o fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 50 InvG.

Articolo 9 Derivati

1. Salvo quanto diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", la Società può utilizzare derivati nell'ambito della gestione di un fondo ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, comma 1 InvG e strumenti finanziari con componenti derivati ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, comma 2 InvG. A seconda del tipo e dell'entità dei derivati e degli strumenti finanziari derivati impiegati, essa può utilizzare per il calcolo dell'utilizzo del limite di rischio ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2 InvG per l'utilizzo di derivati e strumenti finanziari derivati l'approccio semplice o l'approccio qualificato ai sensi del regolamento giuridico emesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3 InvG sulla gestione e misurazione dei rischi dei fondi (DerivateV); i dettagli sono regolati dal prospetto.

2. Nel caso in cui la Società ricorra all'approccio semplice, può utilizzare regolarmente nel fondo esclusivamente le forme di base di derivati, strumenti finanziari derivati o combinazioni di tali derivati, strumenti finanziari derivati o combinazioni di valori sottostanti ammessi ai sensi

dell'articolo 51, paragrafo 1, comma 1 InvG. I derivati complessi di valori sottostanti emessi ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, comma 1 possono essere utilizzati solo in proporzione trascurabile. L'ammontare dell'imputazione del fondo da calcolare in base all'articolo 16 DerivateV per il rischio di mercato non deve mai superare il valore del fondo.

Le forme di base di derivati sono:

a) contratti futures sui valori sottostanti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 InvG fatta eccezione per le quote d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG;

b) opzioni o warrant sui valori sottostanti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 InvG fatta eccezione per le quote d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG e su contratti futures ai sensi della lettera a), purché presentino le seguenti caratteristiche:

aa) l'esercizio è possibile durante l'intera durata o allo scadere della durata e

bb) il valore dell'opzione al momento dell'esercizio dipende in modo lineare dalla differenza positiva o negativa tra il prezzo base e il prezzo di mercato del valore sottostante e si azzerava quando la differenza ha l'altro segno aritmetico;

c) swap su tassi d'interesse, swap su valute o swap su valute su tassi d'interesse;

d) opzioni su swap di cui alla lettera c), a condizione che presentino le caratteristiche di cui alla lettera b) e alle lettere aa) e bb) (swaptions);

e) credit default swaps, a condizione che servano esclusivamente e comprovatamente alla copertura del rischio di credito di elementi patrimoniali del fondo esattamente attribuibili.

3. Se la Società utilizza un approccio qualificato, salvo appropriato sistema di gestione dei rischi, può investire in tutti i derivati o strumenti finanziari derivati che derivano da un valore sottostante ammesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, comma 1 InvG.

A tale riguardo, il potenziale ammontare del rischio da assegnare al fondo per il rischio di mercato ("ammontare del rischio") non deve mai superare il doppio del potenziale ammontare del rischio per il rischio di mercato del fondo corrispondente ai sensi dell'articolo 9 DerivateV. In alternativa, l'ammontare del rischio non deve mai superare il 20% del valore del fondo.

4. La Società non può in nessun caso derogare in queste operazioni dai principi e limiti d'investimento indicati nelle "Condizioni Contrattuali Generali e Particolari" o nel prospetto.

5. La Società utilizzerà derivati e strumenti finanziari derivati allo scopo di copertura, di una gestione efficiente del portafoglio e per il conseguimento di proventi aggiuntivi, se e nella misura in cui lo ritenga opportuno nell'interesse degli investitori.

6. Nel calcolo del limite del rischio di mercato per l'utilizzo di derivati e strumenti finanziari derivati, la Società può passare in qualsiasi momento dall'approccio semplice a quello qualificato ai sensi dell'articolo 7 DerivateV. Il passaggio all'ap-

proccio qualificato non necessita dell'autorizzazione del BaFin, ma la Società deve denunciare tale passaggio immediatamente al BaFin e pubblicarlo nella relazione semestrale o nel rendiconto annuale immediatamente successivi.

7. Nell'applicazione di derivati e strumenti finanziari derivati, la Società dovrà osservare il regolamento giuridico sui derivati (DerivateV).

Articolo 10 Altri strumenti d'investimento

Salvo quanto diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", la Società può investire per conto di un fondo fino al 10% del valore del fondo in altri strumenti di investimento ai sensi dell'articolo 52 InvG.

Articolo 11 Limiti dell'emittente e limiti d'investimento

1. Nella gestione, la Società deve osservare i limiti e le restrizioni fissate dalla InvG, dal DerivateV e dalle Condizioni Contrattuali.

2. In casi singoli, possono essere acquistati titoli e strumenti del mercato monetario, compresi i titoli acquistati pronti contro termine e gli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore), per una quota di valore compreso fra il 5% e il 10% del fondo; in tal caso, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di questo emittente (debitore) non può superare il 40% del fondo.

3. La Società può investire complessivamente fino a un massimo del 35% del valore del fondo in titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dal governo federale, da una regione federale, dalle Comunità europee, da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti territoriali, da un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo o da un altro Stato terzo o da un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno un paese membro dell'Unione europea. La Società può investire fino al 25% del valore del fondo in titoli ipotecari e obbligazioni comunali nonché obbligazioni, emesse da istituti di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, se tali istituti di credito sono soggetti a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei detentori di dette obbligazioni e i fondi ricavati dall'emissione delle obbligazioni vengono investiti in valori patrimoniali che coprono a sufficienza gli impegni risultanti da tali obbligazioni per tutta la loro durata e che in caso di inadempimento dell'emittente vengano utilizzati in via prioritaria per i rimborsi e il pagamento degli interessi giunti a scadenza. Nel caso in cui la Società investa oltre il 5% del valore del fondo in titoli obbligazionari dello stesso emittente ai sensi del comma 2, il valore complessivo di detti titoli non potrà superare l'80% del valore del fondo.

4. Per i titoli e gli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente il limite di cui al paragrafo 3, comma 1 può essere superato

ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, comma 1 InvG, a condizione che ciò sia previsto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari" con indicazione degli emittenti. In tali casi, i titoli e gli strumenti del mercato monetario detenuti per conto del fondo devono essere composti da almeno sei emissioni diverse, di cui non più del 30% del fondo rientranti in un'unica emissione.

5. La Società può investire di volta in volta fino a un massimo del 20% del valore del fondo in depositi bancari ai sensi dell'articolo 49 InvG presso un istituto di credito.

6. La Società deve garantire che una combinazione di

- a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo organismo,
- b) depositi presso lo stesso organismo,
- c) l'ammontare dell'imputazione per il rischio del contraente relativo alle operazioni compiute con tale organismo non superi il 20% del valore del relativo fondo. Il comma 1 vale per gli emittenti e i garanti citati nel paragrafo 3 tenendo in considerazione che la Società deve garantire che la combinazione dei valori patrimoniali di cui al comma 1 e dell'ammontare dell'imputazione non superi il 35% del valore del relativo fondo. I singoli limiti massimi restano invariati in entrambi i casi.

7. I titoli obbligazionari, i prestiti obbligazionari e gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 3 non vengono considerati nell'applicazione del limite del 40% indicato nel paragrafo 2. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 6, i limiti indicati nei paragrafi 2 e 3 e nei paragrafi 5 e 6 non possono essere accumulati.

8. La Società può investire in quote di un unico fondo come da articolo 8 paragrafo 1 fino a un massimo del 20% del valore del fondo. La Società può investire in fondi come da articolo 8 paragrafo 1 frase 2 solo fino a un massimo del 30% del valore del fondo. La Società non può acquistare per conto del fondo più del 25% delle quote emesse di un altro fondo nazionale o estero.

Articolo 12 Fusione

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 25 InvG, la Società può

- a) trasferire tutti i valori patrimoniali e le passività del fondo a un altro fondo d'investimento nazionale oppure a un nuovo fondo d'investimento nazionale creato a tale scopo;
- b) incorporare nel fondo tutti i valori patrimoniali e le passività di un altro fondo d'investimento nazionale;
- c) incorporare nel fondo tutti i valori patrimoniali e le passività di un altro fondo d'investimento UE;
- d) trasferire tutti i valori patrimoniali e le passività del fondo a un altro fondo d'investimento UE oppure a un nuovo fondo d'investimento UE creato a tale scopo;

2. La fusione necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di volta in volta compe-

tente. I dettagli della procedura sono indicati agli articoli da 40 a 40h InvG.

3. La fusione di un fondo d'investimento UE con il fondo può inoltre avvenire ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 13 Prestiti

1. La Società può concedere a un mutuatario di titoli un prestito di titoli per conto del fondo a fronte di un corrispettivo commisurato alle condizioni di mercato e dopo aver ricevuto sufficienti garanzie, a tempo determinato o indeterminato, solo se la quotazione dei titoli da trasferire insieme alla quotazione dei titoli già trasmessi come prestito in titoli allo stesso mutuatario di titoli per conto del fondo non superi il 10% del valore del fondo. La quotazione dei titoli da trasmettere per un periodo di tempo determinato insieme alla quotazione dei titoli già trasmessi come prestito in titoli per un periodo di tempo determinato per conto del fondo non può superare il 15% del valore del fondo.

2. Se il mutuatario di titoli fornisce per i titoli trasferiti una garanzia in depositi, la Società potrà avvalersi della possibilità di investire tali depositi in strumenti del mercato monetario nella valuta dei depositi ai sensi dell'articolo 48 InvG; l'investimenti in strumenti del mercato monetario nella valuta dei depositi può anche avvenire in forma di operazioni repo ai sensi dell'articolo 57 InvG. I proventi derivanti dall'investimento delle garanzie spettano alla Società.

3. La Società può anche avvalersi, in deroga ai requisiti degli articoli 54 e 55 InvG, di un sistema regolamentato di intermediazione e gestione dei prestiti in titoli di una banca di deposito di titoli o di un'altra società indicata nelle "Condizioni Contrattuali Particolari", il cui oggetto sociale sia la gestione di operazioni su titoli internazionali per conto terzi, purché le condizioni di tale sistema garantiscano la tutela degli interessi degli investitori.

4. Salvo diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", la Società può concedere prestiti in titoli anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d'investimento, purché tali valori patrimoniali siano acquistabili per il fondo. In tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 14 Operazioni di pronti contro termine

1. La Società può stipulare, contro corrispettivo, contratti di pronti contro termine su titoli con istituti di credito o istituti finanziari per conto del fondo, ai sensi dell'articolo 340b comma 2 del Codice commerciale.

2. I contratti di pronti contro termine devono avere per oggetto titoli che possono essere acquistati per il fondo in base alle Condizioni Contrattuali.

3. Tali contratti possono avere una scadenza massima di dodici mesi.

4. Salvo quanto diversamente disposto dalle "Condizioni Contrattuali Particolari", la Società può concedere contratti di pronti contro termine anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote di investimento, a condizione che tali valori patrimoniali possano essere acquistati per il fondo. A tale riguardo si applicano per analogia le norme dell'articolo 14.

Articolo 15 Accensione di crediti

La Società può accendere crediti a breve termine per conto congiunto degli investitori fino a un ammontare pari al 10% del fondo, se le condizioni dell'accensione del credito sono normalmente applicate sul mercato e la banca depositaria acconsente all'accensione del credito.

Articolo 16 Certificati di quote

1. I certificati di quote sono intestati al detentore e sono emessi su una quota unica o su più quote.

2. Le quote possono presentare elementi caratteristici diversi, in particolare per quanto concerne la destinazione dei proventi, la commissione di sottoscrizione, la commissione di rimborso, la valuta del valore della quota, la commissione di gestione, l'importo d'investimento minimo o una combinazione di tali caratteristiche (classi di quote). I dettagli sono definiti nelle "Condizioni Contrattuali Particolari".

3. I certificati di quota recano almeno le firme, a mano o riprodotte, della Società e della banca depositaria. Inoltre riportano la firma autografa di un addetto al controllo della banca depositaria.

4. Le quote sono trasferibili. Con il trasferimento di un certificato di quota vengono trasferiti i diritti in esso garantiti. Nei confronti della Società l'avente diritto è sempre il detentore del certificato di quota.

5. Qualora i diritti degli investitori all'atto della costituzione del fondo o i diritti degli investitori di una classe di quote all'atto dell'introduzione della classe di quote non vengano rappresentati da un certificato globale ma da singoli certificati di quota o da certificati multipli, la definizione dei relativi diritti viene riportata nelle "Condizioni Contrattuali Particolari".

Articolo 17 Emissione e rimborso di quote, sospensione del rimborso

1. Il numero delle quote emesse è fondamentalmente illimitato. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote.

2. Le quote possono essere acquistate presso la Società, la banca depositaria o con l'intermediazione di terzi.

3. Gli investitori possono richiedere alla Società il rimborso delle quote. La Società è tenuta a rimborsare le quote al prezzo di rimborso valido in quel momento per conto del fondo. Per il rimborso, è necessario rivolgersi alla banca depositaria.

4. La Società si riserva tuttavia il diritto di sospendere il rimborso delle quote ai sensi

dell'articolo 37 InvG, qualora sussistano condizioni straordinarie che rendano necessaria tale sospensione in considerazione degli interessi degli investitori.

5. La Società, in relazione alla sospensione ai sensi del paragrafo 4 e alla ripresa del rimborso, dovrà informare gli investitori tramite una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure sui mezzi di informazione elettronica indicati del prospetto. Gli investitori dovranno essere informati della sospensione e della ripresa del rimborso delle quote immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale tramite un supporto di memorizzazione permanente.

Articolo 18 Prezzi di emissione e di rimborso

1. Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, si rileva il valore delle voci patrimoniali appartenenti al fondo (valore d'inventario) nelle scadenze indicate nel paragrafo 4 e lo si divide per il numero di quote circolanti (valore della quota). Qualora per il fondo vengano introdotte classi di quote diverse ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 2, il valore unitario delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso per ogni classe di quote devono essere rilevati separatamente.

La valutazione dei valori patrimoniali avviene ai sensi dell'articolo 36 InvG e del regolamento giuridico sulla valutazione e sul rendiconto degli investimenti (InvRBV).

2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore delle quote più una eventuale commissione di sottoscrizione fissata nelle "Condizioni Contrattuali Particolari". Il prezzo di rimborso corrisponde al valore delle quote meno una eventuale commissione di rimborso fissata nelle "Condizioni Contrattuali Particolari". L'importo e il calcolo di eventuali ulteriori costi a carico dell'investitore differenti dalle commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono da indicare nelle "Condizioni Contrattuali Particolari".

3. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono al prezzo di emissione/rimborso più prossimo al momento indicato nel paragrafo 1, ossia al momento in cui l'ordine, prima del termine di accettazione ordini fissato dalla Società nel prospetto di offerta, è pervenuto alla società o alla banca depositaria. L'emissione o il rimborso avvengono al prezzo di emissione/rimborso immediatamente successivo al prezzo di emissione/rimborso di cui al comma 1 se l'ordine perviene dopo il termine di accettazione ordini fissato dalla Società nel prospetto di offerta.

4. I prezzi di emissione e di offerta sono determinati in ogni giorno di negoziazione. La Società e la banca depositaria potranno non determinare il valore nei giorni festivi previsti dalla legge, che sono giorni di negoziazione, così come il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. Le Condizioni Contrattuali Particolari previste per i fondi con fulcro di

investimento specifico per paese potranno prevedere inoltre ulteriori eccezioni specifiche per il paese. Il prospetto d'offerta regola i dettagli relativi alla determinazione dei prezzi di emissione e di vendita.

Articolo 19 Spese

Nelle "Condizioni Contrattuali Particolari" vengono indicate le spese e le ulteriori commissioni spettanti alla Società, alla banca depositaria e a terzi, che possono essere addebitate al fondo. Per le commissioni di cui al comma 1, nelle "Condizioni Contrattuali Particolari" si deve inoltre indicare il metodo, l'ammontare e in base a quale calcolo devono essere corrisposte.

Articolo 20 Rendiconto

1. Entro e non oltre quattro mesi dal termine dell'anno di esercizio del fondo, la Società rende noto il rendiconto annuale, comprendente il conto economico, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1 InvG.

2. La Società, non oltre due mesi dopo la metà dell'anno di esercizio, rende noto una relazione semestrale ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 InvG.

3. Se il diritto di gestione del fondo sarà trasferito, durante l'anno d'esercizio, ad un'altra società di investimento di capitali o se il fondo sarà fuso, durante l'anno d'esercizio, con un altro fondo o fondo d'investimento UE, la Società dovrà, il giorno fissato per il trasferimento, predisporre un rendiconto provvisorio che corrisponde ai requisiti del rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1 InvG.

4. Qualora il fondo sia liquidato la banca depositaria dovrà, sia annualmente che il giorno in cui ha termine la liquidazione, predisporre un rendiconto di liquidazione che corrisponda ai requisiti del rendiconto annuale ai sensi del paragrafo 1.

5. I rendiconti saranno disponibili presso la Società, la banca depositaria e ulteriori uffici da indicare nel prospetto d'offerta e nelle informazioni essenziali per gli investitori; saranno inoltre pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Federale.

Articolo 21 Revoca e liquidazione del fondo

1. La Società potrà revocare la gestione del fondo con un preavviso di almeno sei mesi con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Federale e, quindi, nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale. Gli investitori dovranno essere informati immediatamente della revoca comunicata ai sensi del comma 1 tramite un supporto di memorizzazione permanente.

2. Con l'entrata in vigore della revoca decade il diritto della Società a gestire il fondo. In questo caso, il fondo o il diritto di disporre del fondo passa alla banca depositaria, che deve liquidarlo e distribuire i proventi agli investitori. Per il periodo della liquidazione, la banca depositaria può richiedere la commissione dovuta alla Società. Con l'autorizzazione del BaFin, la banca depositaria può astenersi dall'eseguire le funzioni di liqui-

dazione e distribuzione e trasferire a un'altra Società d'investimento di capitali la gestione del fondo, in base alle Condizioni Contrattuali in vigore fino a quel momento.

3. La Società è tenuta a redigere al giorno in cui si estingue il suo diritto di gestione ai sensi dell'articolo 38 InvG una relazione di revoca che soddisfi i requisiti di un rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1 InvG.

Articolo 22 Modifiche alle Condizioni Contrattuali

1. La Società può modificare le Condizioni Contrattuali.

2. Le modifiche alle Condizioni Contrattuali necessitano della previa approvazione da parte del BaFin. Qualora le modifiche di cui al comma 1 riguardino i criteri di investimento del fondo, necessitano del previo consenso del Consiglio di Sorveglianza della Società.

3. Tutte le modificazioni previste saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Federale e, inoltre, in un quotidiano o giornale economico sufficientemente diffuso oppure su mezzi di informazione elettronica indicati del prospetto d'offerta. In una delle pubblicazioni di cui al comma 1 dovrà essere fatto riferimento alle modificazioni previste e al momento della loro entrata in vigore. In caso di modificazione dei costi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, comma 1 InvG, modificazione dei principi di investimento del fondo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 InvG o modificazioni relative ai diritti fondamentali degli investitori dovranno essere inoltrati agli investitori, contemporaneamente alla comunicazione di cui al comma 1, i contenuti essenziali delle modificazioni previste delle Condizioni Contrattuali e le loro motivazioni così come informazioni relative ai propri diritti ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 InvG, in modo comprensibile e tramite un supporto di memorizzazione permanente ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5 InvG.

4. Le modificazioni entrano in vigore non prima del giorno dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Federale; in caso di modificazione dei costi e dei principi di investimento, tuttavia, non prima di tre mesi dopo la relativa comunicazione.

Articolo 23 Luogo di adempimento, foro competente

1. Il luogo di adempimento è la sede della Società.

2. Se l'investitore non ha un foro competente generale a livello nazionale, sarà competente quello della sede della Società.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PARTICOLARI

disciplinano il rapporto giuridico intercorrente fra gli investitori e Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Francoforte sul Meno (di seguito la "Società") per il fondo comune di investimento conforme alle direttive emesso dalla Società, denominato

DWS Akkumula

la cui validità si esprime unicamente in collegamento con le "Condizioni Contrattuali Generali" dalla Società stilate per il fondo conforme alle direttive.

PRINCIPI E LIMITI D'INVESTIMENTO

Articolo 24 Valori patrimoniali

La Società può acquistare per il fondo i seguenti valori patrimoniali:

1. titoli ai sensi dell'articolo 47 InvG,
2. strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 48 InvG,
3. depositi bancari ai sensi dell'articolo 49 InvG,
4. quote d'investimento ai sensi dell'articolo 50 InvG,
5. derivati ai sensi dell'articolo 51 InvG,
6. ulteriori strumenti d'investimento ai sensi dell'articolo 52 InvG.

Articolo 25 Limiti d'investimento

1. Almeno il 51% del valore del fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati titoli di emittenti per i quali è previsto un buon andamento di valore, in base alle aspettative sui proventi o utilizzando anche situazioni di mercato a breve termine. I titoli a pronti contro termine devono essere soggetti ai limiti di investimento dell'articolo 60, paragrafo 1 e 2 InvG.

2. Fino al 49% del valore del fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario. Non vengono operate restrizioni relativamente agli strumenti del mercato monetario acquisibili ai sensi dell'articolo 6 delle "Condizioni Contrattuali Generali". Gli strumenti del mercato monetario a pronti contro termine devono essere soggetti ai limiti di investimento dell'articolo 60, paragrafo 1 e 2 InvG.

3. Fino al 49% del valore del fondo può essere detenuto in depositi bancari come da articolo 7 comma 1 delle "Condizioni Contrattuali Generali".

4. Fino al 10% del valore del fondo può essere investito in tutte le quote d'investimento ammesse come da articolo 8 n. 1 delle "Condizioni Contrattuali Generali". La parte di quote d'investimento eccedente il 5% del valore del fondo può essere costituita solo da quote di fondi del mercato monetario. Le quote di fondi dei contratti di pronti contro termine vanno conteggiate sui limiti d'investimento di cui agli articoli 61 e 64 comma 3 InvG.

CLASSI DI QUOTE

Articolo 26 Classi di quote

Tutte le classi di quote hanno gli stessi diritti; classi di quote diverse ai sensi dell'articolo 16

comma 2 delle "Condizioni Contrattuali Generali" non verranno costituite.

QUOTE, PREZZO DI EMISSIONE, PREZZO DI RIMBORSO, RIMBORSO DI QUOTE E SPESE

Articolo 27 Quote

1. I diritti degli investitori, all'atto dell'istituzione del fondo, vengono garantiti esclusivamente da certificati di partecipazione.

2. Gli investitori sono comproprietari per frazioni di quote dei valori patrimoniali del fondo per l'ammontare delle rispettive quote.

Articolo 28 Prezzo di emissione e di rimborso

La commissione di sottoscrizione ammonta al 5% del valore pro quota. La Società è libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore.

Articolo 29 Spese e servizi ricevuti

1. La Società riceve dal fondo un compenso forfettario giornaliero pari all'1,45% annuo del fondo sulla base del valore di inventario calcolato ogni giorno operativo di borsa (cfr. articolo 18 delle "Condizioni Contrattuali Generali"). Tale forfait copre le seguenti commissioni e spese, che non verranno addebitate separatamente al fondo:

a) commissione per la gestione del fondo (gestione del fondo, attività amministrative, costi di collocamento, commissione di servizio per resoconti e analisi);

b) commissione della banca depositaria;

c) spese bancarie di deposito e di conto, eventualmente comprendenti le spese bancarie per la custodia all'estero di valori patrimoniali esteri;

d) spese per la stampa e la spedizione della documentazione di vendita destinata all'investitore prescritta dalla legge (rendiconto annuale e relazione semestrale, prospetti d'offerta, informazioni essenziali per gli investitori);

e) spese per la notifica del rendiconto annuale e della relazione semestrale, dei prezzi di emissione, di rimborso e di eventuali distribuzioni o reinvestimenti e del rendiconto di liquidazione;

f) spese per la revisione del fondo da parte del revisore dei conti del fondo;

g) eventuali costi per la riscossione delle cedole dei dividendi;

h) eventuali costi per i nuovi rulli di stampa delle cedole dei dividendi;

i) spese per la notifica delle informazioni richieste ai fini fiscali e della certificazione relativa alla conformità del calcolo dei dati fiscali alle norme del diritto fiscale tedesco.

Il compenso forfettario può essere detratto dal fondo in qualsiasi momento.

2. Oltre ai compensi forfettari spettanti alla Società potranno essere addebitati al fondo le seguenti spese, in conformità al paragrafo 1:

a) imposte correlate alle commissioni da pagare alla Società, alla banca depositaria e a terzi, nonché alle spese riportate di seguito, incluse le imposte correlate alla gestione e alla custodia;

b) spese per l'esercizio e l'applicazione di diritti da parte della Società per conto del fondo, nonché per la difesa da diritti rivendicati contro la Società a carico del conto;

c) spese sostenute per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alle comunicazioni agli investitori tramite un supporto dati durevole in caso di

– fusioni del fondo e

– di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti d'investimento.

3. La Società riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestiti di titoli e operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 50% dei proventi derivanti da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società.

4. Oltre alle suddette commissioni e spese vengono addebitati al fondo le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali. La Società ha il diritto di avvalersi di vantaggi monetizzabili, ammessi ai sensi dell'articolo 26 InvVerOV, di broker e agenti in relazione alle operazioni commerciali effettuate per conto del fondo, i quali verranno impiegati nell'interesse dei detentori di quote per le decisioni relative agli investimenti. Tali servizi comprendono, ad esempio, prestazioni come ricerche e analisi finanziarie nonché sistemi di informazioni sul mercato e sulle quotazioni, che possono essere fornite direttamente da broker e operatori oppure da terzi.

5. La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale l'importo delle commissioni d'emissione e delle commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo in esame per l'acquisto e il rimborso di quote ai sensi dell'articolo 50 InvG. Per l'acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società o da un'altra società collegata alla Società in virtù di una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, la Società o l'altra società non può applicare alcuna commissione d'emissione e di rimborso per l'acquisto e il rimborso. La Società deve pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale la commissione applicata al fondo come commissione di gestione per le quote detenute nel fondo dalla Società stessa, da un'altra società d'investimento di capitali, da una società d'investimento per azioni o da un'altra società alla quale la Società sia collegata in virtù di una partecipazione indiretta o diretta sostanziale, o da un'altra Società d'investimento estera, compresa la sua Società di Gestione.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI E ANNO D'ESERCIZIO

Articolo 30 Reinvestimento dei proventi

1. Durante l'esercizio, la Società reinveste nel fondo, per conto dello stesso, gli interessi, i divi-

dendi e gli altri proventi maturati e non utilizzati per la copertura delle spese, tenendo conto della relativa compensazione degli utili, nonché gli utili derivanti dalle vendite.

2. La Società si riserva tuttavia il diritto di eseguire una distribuzione, in casi particolari, entro due mesi dal termine dell'anno d'esercizio. In tal caso, la distribuzione viene resa nota almeno tre mesi prima della data della distribuzione mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale elettronica.



Articolo 31 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio del fondo inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

Società d'investimento di capitali

Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno, Germania
Patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2012:
EUR 126,1 milioni
Capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2012:
EUR 115 milioni

Consiglio di Sorveglianza

Michele Faissola (dal 20 settembre 2012)
Direttore Asset & Wealth Management
Deutsche Bank AG, Londra
Presidente

Christof von Dryander
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno
Vice-Presidente

Dr. Roland Folz
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Dr. Edgar Meister
Membro del Consiglio Direttivo di
Deutsche Bundesbank,
Francoforte sul Meno

Friedrich von Metzler
Partner della Banca
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Francoforte sul Meno

Andreas Pohl
Procuratore generale e
Membro della Direzione di
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Marburg

Thomas Rodermann
Deutsche Bank AG,
Francoforte sul Meno

Christian Strenger
Francoforte sul Meno

Banca depositaria

State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59
80333 Monaco, Germania
Patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2012:
EUR 1.339,5 milioni
Capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2012:
EUR 108 milioni

Amministrazione

Wolfgang Matis
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Colonia

Holger Naumann
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Amministratore di
RREEF Spezial Invest GmbH,
Francoforte sul Meno

Peter Roemer
Membro del Consiglio di Amministrazione di
Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zurigo
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
RREEF Investment GmbH, Francoforte sul Meno
Membro del Consiglio di Sorveglianza di
ZAO UFG Invest, Mosca

Dr. Asoka Wöhrmann
Amministratore di
DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno
Membro del Consiglio di Amministrazione di
DWS Investment S.A., Lussemburgo

Soci di

Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

DWS Holding & Service GmbH,
Francoforte sul Meno

Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno, Germania
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de

